

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera) .....	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	16
GIUSTIZIA (II) .....	»	26
DIFESA (IV) .....	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	36
FINANZE (VI) .....	»	41
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	56
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	57
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	58

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 69.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	<i>Pag.</i>	60
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA . . . . .	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA . . . . .	»	62
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	»	63

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente circa la possibilità di sanzionare i comportamenti dei deputati che siano membri del Governo .....	3
---	---

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.*

#### **La seduta comincia alle 17.10.**

#### **Comunicazioni del Presidente circa la possibilità di sanzionare i comportamenti dei deputati che siano membri del Governo.**

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che la convocazione della Giunta si è resa necessaria per approfondire la questione relativa alla possibilità di applicare ai deputati che siano anche membri del Governo sanzioni ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento. Ciò a seguito dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, convocata in relazione agli episodi avvenuti in Assemblea nel corso della seduta del 30 marzo, che hanno visto coinvolto il ministro della Difesa, onorevole La Russa, il quale, come risulta dagli atti e dalla relazione svolta dai questori (che hanno a tal fine anche visionato i filmati), ha tenuto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti della Presidenza, sia nei gesti, sia nelle espressioni. Durante la sospensione della seduta, successiva a tali fatti, si è verificato il lancio di fogli da parte di alcuni deputati, tra i quali anche l'onorevole Saglia, sottosegretario per lo sviluppo economico. Il Collegio dei Questori ha espresso la più ferma deplorazione per la particolare gravità del comportamento tenuto in Aula nei confronti

della Presidenza dall'onorevole La Russa; ha deplorato, altresì, i comportamenti tenuti, dopo la sospensione della seduta, da parte dei predetti deputati.

Il Collegio dei Questori ha, tuttavia, constatato l'assenza di precedenti relativi a sanzioni irrogate nei confronti di ministri per comportamenti tenuti in Aula. Il Collegio ha sottolineato, pertanto, la necessità di un approfondimento nelle debite sedi, sotto il profilo regolamentare e costituzionale, circa la possibilità di sanzionare i comportamenti dei deputati che siano membri del Governo, alla luce della peculiare posizione da questi ricoperta nell'ordinamento, riservandosi, all'esito di tale approfondimento, di rappresentare all'Ufficio di Presidenza il proprio orientamento conclusivo.

Di qui dunque l'immediata convocazione della Giunta, alla cui riunione sono stati invitati a partecipare anche i deputati Questori, che ringrazia per essere venuti.

Ai fini dell'approfondimento che la Giunta si accinge a compiere ritiene opportuno sottolineare alcuni elementi per il dibattito.

È stata già ricordata l'assenza di precedenti specifici di applicazione di sanzioni a carico di ministri.

Ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 64 della Costituzione, « i membri del Governo anche se non fanno parte delle Camere hanno diritto e se richiesto obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono »

(analogia disposizione è contenuta nell'articolo 37 del Regolamento): non sarebbe possibile pertanto precludere ai ministri la partecipazione ai lavori parlamentari.

Il problema è dunque quello di verificare se si possa scindere la posizione di deputato da quella di membro del Governo ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari e, in tal caso, quali sanzioni sia possibile applicare al deputato che sia membro del Governo.

A questo riguardo precisa anzitutto che vi sono precedenti in cui sanzioni non interdittive sono state applicate a componenti dell'Esecutivo, nella fattispecie a sottosegretari. In particolare è stata irrogata la sanzione della censura senza interdizione dai lavori parlamentari per il deputato Cento, all'epoca dei fatti sottosegretario di Stato all'economia (riunione dell'Ufficio di Presidenza del 5 dicembre 2006). La sanzione fu accompagnata dall'invio di una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri per segnalare formalmente l'episodio.

Ma si può anche citare il precedente della seduta del 14 marzo 2002, nella quale il deputato Sgarbi, all'epoca sottosegretario ai beni culturali, fu richiamato all'ordine dal Presidente della Camera, in quanto aveva interrotto reiteratamente il deputato Violante che stava intervenendo su un documento di insindacabilità. Su tale documento lo stesso onorevole Sgarbi era intervenuto affermando di parlare in qualità di deputato e non di membro del Governo.

Dunque, per quanto riguarda le sanzioni non interdittive, ne appare possibile l'applicazione anche ai ministri, poiché esse non incidono sulla possibilità di partecipare ai lavori parlamentari e sul profilo della rappresentanza del Governo in Parlamento. A questo riguardo appare utile ricordare che, in occasione della citata riunione dell'Ufficio di Presidenza del 2006, il Questore Albonetti aveva sottolineato che se, in via generale, sembrava potersi affermare che le norme regolamentari che governano la discussione e lo svolgimento ordinato delle sedute trovano applicazione anche nei confronti dei mem-

bri dell'Esecutivo, pur tuttavia la questione presentava profili di particolare delicatezza istituzionale: vi era, infatti, la necessità di conciliare l'ipotesi di irrogazione di sanzioni a membri del Governo con la necessità che il Parlamento non incida sulle modalità di rappresentanza dell'Esecutivo nelle sedi parlamentari e dunque sull'esercizio delle prerogative di un altro organo costituzionale.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di applicare la sanzione della censura con interdizione dai lavori parlamentari, essa presuppone di operare una scissione nelle attività svolte dal deputato tra la posizione di parlamentare e quella di membro del Governo. In tal modo ne risulta una differenziazione tra i deputati che siano anche membri del Governo ed i deputati che non ricoprano anche tale incarico.

Il Regolamento e la prassi conoscono in effetti tale differenziazione in ordine all'esercizio di alcune facoltà attribuite ai parlamentari, talché può dirsi che – in base a tali regole – il deputato membro del Governo risulta di fatto avere uno *status* parzialmente diverso da quello degli altri deputati.

In particolare si tratta delle seguenti fattispecie:

in base all'articolo 19, comma 3, ogni gruppo sostituisce nelle Commissioni i propri deputati che entrano a far parte del Governo, i quali quindi non possono partecipare come componenti ai lavori delle Commissioni; a norma dell'articolo 17, comma 3, i deputati della Giunta delle elezioni non possono in nessun caso dare le dimissioni, ma possono essere sostituiti, a richiesta, quelli chiamati a far parte del Governo;

in base alla prassi e per un principio di correttezza costituzionale (richiamato nella lettera del Presidente della Camera del 12 novembre 1996), i deputati membri del Governo vedono esclusa la possibilità di presentare progetti di legge e atti di sindacato ispettivo (prerogative – esplicitamente o implicitamente – riconosciute dall'ordinamento costituzionale a tutti i

deputati). La Presidenza ha peraltro ritenuto possibile consentire, in via eccezionale, l'esercizio di poteri e facoltà inerenti al mandato parlamentare in materie che risultavano del tutto estranee alla sfera di responsabilità e di iniziativa propria del Governo, anche sulla base di convenzionali, temporanee autolimitazioni, non infrequenti nella prassi parlamentare.

A fronte di ciò va invece considerato che vi sono alcuni aspetti dello *status* di deputato per i quali la contestuale posizione di membro del Governo è del tutto irrilevante rispetto allo svolgimento di funzioni o alla titolarità di prerogative costituzionali riconosciute ai deputati. Si riferisce in particolare al diritto di partecipare alle votazioni in Assemblea, anche ove attengano a materie sicuramente sottratte all'indirizzo di Governo, come gli *interna corporis* (se ne è avuta una dimostrazione questa mattina nel voto sul processo verbale), e, per quanto riguarda le garanzie costituzionali, alla prerogativa dell'insindacabilità.

Alla luce di queste osservazioni, si può dunque dire che il deputato membro del Governo, salva la sospensione dell'esercizio di alcune prerogative in stretta connessione con la funzione di governo, mantiene per il resto lo *status* di deputato, esercitando tutte le altre attribuzioni attive e passive relative alla carica.

Da ciò discende che, ove si ipotizzi la possibilità di applicare ai deputati-membri del Governo la sanzione della censura con interdizione dalla partecipazione ai lavori parlamentari, questa andrebbe in ogni caso temperata con il principio costituzionale di cui all'articolo 64 Cost.; in pratica si tratterebbe di configurare l'interdizione dai lavori parlamentari, in questa fattispecie, come interdizione dalla sola partecipazione alle votazioni. Né va trascurato che vi è un'esigenza di carattere più generale, ossia quella di temperare le prerogative costituzionali del Governo con quelle, anch'esse discendenti dal sistema costituzionale, relative alla garanzia del funzionamento della Camera, attraverso un ordinato svolgimento dei suoi

lavori. A questa finalità sono direttamente preordinate le norme regolamentari che prevedono le sanzioni per i deputati che in vario modo turbano l'ordinato svolgimento dei lavori o ledono il prestigio delle istituzioni. In questo senso sottrarre i deputati-membri del Governo al complesso delle regole e degli obblighi finalizzati ad assicurare l'ordinato e corretto funzionamento della Camera finirebbe per realizzare per essi uno statuto rafforzato sul piano parlamentare, determinando nei fatti una sorta di immunità nel linguaggio e nei comportamenti, che non spetta invece agli altri deputati.

Chiede di conoscere le valutazioni dei membri della Giunta sulla questione all'ordine del giorno.

David FAVIA ringrazia il Presidente per la relazione introduttiva, senz'altro densa di elementi utili al dibattito. Nel considerare gravissimo quanto accaduto ieri in Assemblea, e giudicando possibile, sulla base del Regolamento, l'applicazione di sanzioni nei confronti dei deputati che siano al contempo membri del Governo, ritiene che il bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco – ossia fra le prerogative del Governo e quelle della Camera all'ordine dei propri lavori – possa essere effettuato affievolendo gli effetti della sanzione interdittiva nei confronti dei membri dell'Esecutivo, al fine di prevederne la possibilità di partecipare alle sedute quando ne sia stata richiesta la presenza ovvero quando si tratti di materie di competenza del loro dicastero, ma di escluderne però la partecipazione alle votazioni e la presenza, quando non richiesta dalla Camera.

Per Giuseppe CALDERISI la questione sottoposta alla Giunta deve essere valutata con molta attenzione, per la sua delicatezza e perché essa involge prerogative costituzionali. Non crede possa passare in secondo piano il fatto che l'articolo 60, comma 3, del Regolamento sia stato applicato finora (nell'unico precedente che ha visto sanzionato dall'Ufficio di Presidenza un deputato sottosegretario) nel

senso di irrogare una sanzione atipica non interdittiva, ossia la censura senza interdizione dai lavori parlamentari. Questa, peraltro, ove applicata nei confronti di un membro del Governo, ed in particolare nei confronti di un ministro, sarebbe – a suo avviso – di per sé una sanzione di estrema gravità sul piano istituzionale e politico, tale da renderla una misura decisamente adeguata a fatti ritenuti dall'Ufficio di Presidenza meritevoli di sanzione. Quanto alla possibilità di scindere – con riferimento alla sanzione interdittiva – i vari contenuti nei quali si declina il concetto di « partecipazione ai lavori parlamentari », di cui all'articolo 60, comma 3, osserva che si tratta di un'operazione non consentita dalle norme vigenti, che univocamente lo qualificano in modo unitario. Per raggiungere questo risultato sarebbe dunque necessaria una revisione delle norme.

Armando DIONISI reputa le comunicazioni del Presidente connotate da un grande equilibrio e al tempo stesso ben capaci di illustrare il complesso delle questioni che la Giunta è chiamata a discutere. Nessuno può certamente mettere in discussione il diritto del ministro, ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione, ad intervenire ai lavori parlamentari, ma non si può certamente pensare che la norma costituzionale – e con essa il diritto che costituisce a favore dei membri del Governo – possano in alcun modo essere intesi come fonte per riconoscere il diritto di sbeffeggiare, insultare ed offendere all'interno del Parlamento; e ciò vale ovviamente per il membro del Governo che sia parlamentare, ma anche per chi non lo sia. A suo giudizio quindi anche il membro del Governo che non sia al contempo componente della Camera dovrebbe essere assoggettato al potere sanzionatorio; diversamente opinando, infatti, quest'ultimo sarebbe sostanzialmente immune da qualsiasi forma di sanzione per i suoi comportamenti e per le sue espressioni verbali, che potrebbero essere tranquillamente di dilleggio al Parlamento senza possibilità di essere chiamato a risponderne. Ciò costi-

tuirebbe a suo favore uno statuto di indubbio privilegio.

Per questi motivi si pronuncia a favore dell'applicabilità generalizzata dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento.

Linda LANZILLOTTA anzitutto giudica di eccezionale gravità i fatti accaduti ieri in Aula. In particolare – considerata la sede – reputa di eccezionale violenza e volgarità le espressioni del ministro, che definire solo gravemente ingiuriose, come ha fatto il Presidente, le sembra riduttivo.

Richiama un principio, ricavabile dal Regolamento, che conferisce al Presidente della Camera un potere generale di mantenimento dell'ordine e del decoro della Camera stessa e che non può non esercitare i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti che prendono parte ai lavori parlamentari, anche se non siano membri della Camera.

Nella questione sottoposta alla Giunta viene in gioco il rapporto fra Governo e Parlamento, rapporto – fondato sull'articolo 64 della Costituzione – che però non può declinarsi soltanto nell'obbligo del ministro, che sia anche componente della Camera, di rispettare le regole di comportamento imposte ai deputati: ed al riguardo sottolinea che non solo non è immaginabile una sorta di immunità dei deputati-membri del Governo rispetto a tali regole, ma sarebbe corretto reclamare persino un maggiore rigore nei loro confronti, attesa la posizione di responsabilità che ricoprono. Vi è infatti in capo agli organi dello Stato anche un obbligo di osservanza delle prerogative di ciascuno e di rispetto reciproco, ciò che costituisce presupposto fondamentale dei loro rapporti: le prerogative costituzionali del Governo non possono consentire violazioni dell'ordinamento della Camera che si traducono anzitutto in violazioni di tale obbligo, che peraltro è posto in capo ai rappresentanti dell'Esecutivo anche quando questi non siano deputati.

Nel concordare con la relazione del Presidente, ritiene che nella fattispecie concreta la gravità dei fatti – oltre alla circostanza che il ministro non ha nep-

pure ritenuto di scusarsi – renda necessario il massimo della sanzione ed una presa di posizione molto forte nei confronti del Governo: la valutazione della qualità della relazione che i membri del Governo instaurano con la Camera non può infatti essere indifferente. Del resto, si provi ad immaginare come la Camera potrebbe esercitare le sue funzioni se regolarmente i componenti dell'Esecutivo adottassero comportamenti simili a quelli posti in essere dal ministro La Russa!

Quanto alla partecipazione ai lavori parlamentari, reputa che, per il periodo di applicazione della sanzione interdittiva, essa possa essere ammessa solo ove la Camera la ritenga necessaria.

Gianclaudio BRESSA osserva come ancora una volta, a distanza di appena due giorni dall'ultima riunione, la Giunta si trovi a dover affrontare una questione quanto mai delicata e con incontestabili tratti di novità, individuando gli aspetti di assoluta delicatezza soprattutto nel fatto che essa coinvolge profili attinenti ai rapporti tra il potere esecutivo e il potere legislativo.

Pur constatando l'assenza di specifiche norme regolamentari che disciplinino esplicitamente la questione della comminabilità di sanzioni ai membri del Governo che siano anche deputati, rileva tuttavia come la dottrina e la manualistica in materia, anche quella più risalente, concordino nel ritenere che i membri del Governo che intervengono alle sedute delle Camere soggiacciono anch'essi all'applicazione delle norme dei Regolamenti parlamentari e debbano quindi rispettare le regole di funzionamento dell'Assemblea, di cui la Presidenza garantisce l'osservanza.

Riconosce senz'altro che l'articolo 64 della Costituzione può evidenziare un aspetto di contraddizione interna delle norme ivi contenute: se, infatti, da un lato la Costituzione conferisce l'autonomia regolamentare a ciascuna Camera, che adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti, con l'ultimo comma si precostituisce, su base costituzionale, in capo ai membri del Go-

verno, un diritto ad assistere alle sedute parlamentari, con l'obbligo di intervenire, se richiesti. Occorre quindi partire da questo dato ed essere consapevoli della necessità di non assumere decisioni contraddittorie con il complessivo tenore dell'articolo 64.

Partendo dal presupposto che il membro del Governo componente della Camera mantiene certamente lo *status* di deputato, salve le eccezioni che il Presidente ha ricordato, non trova dubitabile che egli possa essere sanzionato, ma non può non convenire con l'opinione che la sanzione debba comunque essere compatibile con le prerogative di membro del Governo. È nel contemperamento tra queste due diverse posizioni che deve essere trovata la soluzione, che, a suo avviso, consiste nella irrogabilità di sanzioni che non mettano in discussione la possibilità dell'esponente governativo di partecipare alle sedute, ma che lo possano privare del diritto di votare, diritto che gli deriva esclusivamente dal suo essere deputato e non certamente dalla sua carica governativa.

Da questo punto di vista conviene sull'opportunità che sia una norma regolamentare a fissare espressamente questi principi (data la degenerazione dei comportamenti in atto), ma, nell'attuale contingenza, caratterizzata dall'assoluta eccezionalità e gravità della situazione verificatasi, occorre decidere sulla base delle regole già vigenti che, nei termini sopra indicati – e quindi contemperando il disposto costituzionale dell'articolo 64 con la norma regolamentare dell'articolo 60 – già consentono l'irrogazione della sanzione.

Gianfranco FINI, *Presidente*, reputa altamente opportuno che sia valutata la possibilità che la Giunta presenti, nel più breve tempo possibile, una proposta di modifica del Regolamento sul tema in questione, anche per dirimere quel dubbio che oggettivamente si pone nella lettura del comma 3 dell'articolo 60, laddove si parla di interdizione di partecipare ai lavori parlamentari, evidentemente riferendosi ad un concetto di partecipazione che contiene sia la presenza ai lavori che

la partecipazione alle votazioni. Prospetta quindi la nomina dei relatori come primo passaggio nel percorso finalizzato alla presentazione di una proposta di siffatto contenuto, che possa in futuro evitare problemi simili.

Antonio LEONE si dichiara d'accordo con il punto di vista presidenziale quanto all'indicazione della modifica regolamentare quale strumento che definisca l'assetto regolatorio della materia, anche al fine di evitare il riprodursi di queste situazioni. Nutre, invece, molti più dubbi sulla possibilità, a regolamento vigente, di applicare qualsivoglia sanzione al deputato ministro, ivi compresa anche la sola censura senza divieto di partecipare ai lavori della Camera. Si tratterebbe infatti di una limitazione inammissibile delle prerogative costituzionali dell'Esecutivo, che potrebbe in ipotesi portare questo ad elevare persino un conflitto di attribuzioni.

È inevitabile, infatti, ragionare sulla disparità che si verrebbe diversamente a creare rispetto al ministro non deputato, sul quale non si avrebbe alcuna possibilità di intervenire in termini sanzionatori, data la sua estraneità all'ordinamento parlamentare. A suo avviso, quindi, non è possibile operare una scissione tra la posizione di ministro e quella di deputato, scissione che si risolverebbe a scapito del deputato ministro rispetto a quella del ministro che non sia membro della Camera.

Nel ribadire quindi che, allo stato delle norme, il Regolamento, a suo avviso, non consente in assoluto alcuna forma di sanzionabilità del deputato membro del Governo (né rileva — a suo avviso — il precedente dell'on. Cento, in quanto si trattava di un sottosegretario e non di un ministro), sottolinea che a tale scopo è sicuramente necessaria un'espressa modifica regolamentare, la cui efficacia non potrebbe, ovviamente, essere retroattiva.

Marina SERENI, nel dichiarare di condividere quanto affermato dal collega Bressa, evidenzia come la posizione testè sostenuta dal Vicepresidente Leone risulti

evidentemente smentita dai fatti, e cioè dall'esistenza del precedente, ricordato nella sua relazione dal Presidente, in cui un membro del Governo è stato sanzionato; né tale precedente può essere inficiato nella sua validità dal fatto che si trattava di un sottosegretario, mentre qui si tratta di un ministro, dal momento che la Costituzione, all'articolo 64, non distingue tra ministri e sottosegretari, facendo riferimento in generale ai membri del Governo. Certamente la vicenda in questione richiede un grande equilibrio nelle decisioni da assumere, ma di essa non è possibile, tuttavia, non vedere l'innegabile gravità: dettasi d'accordo dunque a modificare il Regolamento per disciplinare esplicitamente la materia per il futuro, ritiene che il caso in esame sia comunque sanzionabile anche allo stato delle norme vigenti.

Gianclaudio BRESSA, parlando per una precisazione, ritiene che un'ulteriore conferma della rilevanza della qualità di deputato del ministro La Russa rispetto all'intervento da lui svolto, si possa ricavare dalla qualificazione che lui stesso ne ha dato al momento di prendere la parola, precisando che interveniva sull'ordine dei lavori con l'uso di un tempo che, a suo stesso avviso, doveva essere quello del contingentamento. Il ministro La Russa è un deputato e come tale è tenuto al rispetto del Regolamento della Camera: certamente non possono essere messe in discussione le sue prerogative ministeriali in Parlamento, ma i fatti sono tali da richiedere senz'altro l'applicazione di una sanzione.

Gianfranco FINI, *Presidente*, con riferimento ad alcune considerazioni emerse nel corso del dibattito, desidera precisare che l'Ufficio di Presidenza non avrebbe alcun titolo ad irrogare sanzioni a membri del Governo estranei alla Camera o a membri del Governo che fossero componenti del Senato. Quanto all'ipotesi di sanzionare il deputato-membro del Governo, appare evidente la necessità di assicurare la conformità all'articolo 64

della Costituzione della sanzione eventualmente applicabile: ribadisce quindi il suo giudizio circa l'opportunità di procedere ad una riscrittura in questo senso dell'articolo 60 del Regolamento.

Fabio GAVA ritiene che la questione oggi all'esame della Giunta sia gravata dal rischio di provocare, alternativamente, due tipi di disparità, che non sarebbero comunque esclusi ipotizzando quella scissione logica fra attività riconducibili al ruolo di parlamentare e attività di governo. Da una parte c'è il rischio, richiamato anche dal Presidente, di creare una differenza di trattamento tra il deputato membro del Governo e tutti gli altri deputati, dall'altra il medesimo rischio discriminatorio lo si corre a vantaggio del membro del Governo estraneo alla Camera, la cui posizione risulterebbe rafforzata rispetto al collega che sia, invece, anche parlamentare. Si tratta quindi di due prospettive da valutare *de jure condendo* con grande attenzione, nella consapevolezza che, guardandosi alla gravità dei comportamenti tenuti, a parità di comportamenti sanzionabili dovrebbe corrispondere la stessa risposta sanzionatoria.

Allo stato, ritiene quindi che non possa andarsi oltre la sanzione non interdittiva.

Maurizio LUPI, *Vicepresidente della Camera*, ricorda come il Governo, e i singoli ministri che concorrono a formarlo, sia organo terzo rispetto al Parlamento, tant'è che i deputati al contempo membri dell'Esecutivo risultano di fatto avere uno *status* parzialmente diverso da quello degli altri deputati, essendo loro precluso l'esercizio di innumerevoli facoltà attribuite ai parlamentari.

Tenuto conto che il rapporto che intercorre tra Camera e Governo è di carattere fiduciario, occorre domandarsi quali siano i margini di intervento, sul piano sanzionatorio, che competono alla Camera per il caso in cui i membri dell'Esecutivo tengano comportamenti difformi da quanto previsto dal Regolamento senza che ciò, in ipotesi, possa addirittura dar luogo ad un conflitto tra poteri dello Stato. La riflessione in me-

rito alla possibilità che l'organo parlamentare irroghi sanzioni nei confronti di rappresentanti dell'Esecutivo deve quindi essere condotta in termini oggettivi e pacati, tenuto conto che la tutela della dignità e dell'autonomia dell'organo parlamentare deve comunque avvenire nel rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute all'organo Governo.

Linda LANZILLOTTA, parlando per una precisazione, osserva che, enfatizzando in modo eccessivo il diverso *status* del ministro che sia al contempo deputato rispetto a quello del deputato *tout court*, si rischierebbe di giungere alla conclusione che al primo non potrebbe essere applicata nessuna sanzione, neanche di carattere non interdittivo, diversamente dal precedente richiamato dal Presidente che ha visto l'irrogazione della sanzione della censura senza interdizione dai lavori parlamentari a carico dell'onorevole Cento, all'epoca dei fatti sottosegretario di Stato.

Ribadisce quindi di concordare con la relazione introduttiva del Presidente. Ricordato quindi come sia la seconda volta che, in un ristrettissimo arco di tempo, la Giunta esamina fattispecie non contemplate dal Regolamento – in quanto, oramai, a suo avviso, la realtà è andata ben oltre il dettato regolamentare e la più fervida fantasia di chi lo redasse – ritiene che alla Presidenza della Camera debba essere riconosciuto un potere di carattere generale, con i conseguenti strumenti per il suo esercizio, ai fini del mantenimento dell'ordine in tutte le sedi della Camera, esercitabile anche nei confronti di coloro che non facciano parte della Camera, in quanto quest'ultima non può essere esposta a menomazioni della propria dignità derivanti da comportamenti tenuti da parte di soggetti terzi.

David FAVIA, parlando anch'egli per una precisazione, nel condividere quanto affermato dal Presidente in merito all'opportunità che si proceda a modifiche delle norme regolamentari al fine di prevedere un'esplicita disciplina delle fattispecie in esame, ritiene tuttavia che un « illecito

disciplinare » commesso da un parlamentare membro dell'esecutivo abbia una valenza ancora più grave rispetto al caso in cui un'analoga condotta sia tenuta da un deputato. Tenuto conto che la rapidità nell'irrogazione delle sanzioni rappresenta, a suo avviso, un elemento importante della loro efficacia, propone che la Giunta sia convocata all'inizio della prossima settimana al fine di elaborare una modifica regolamentare in materia da sottoporre celermente all'Assemblea; la fattispecie concreta ora in esame potrebbe essere così valutata alla luce di una norma positiva.

Ritiene infine che, pur in mancanza di norme, la sanzionabilità dei ministri non parlamentari possa farsi discendere in via analogica.

Gianfranco FINI, *Presidente*, pur concordando con l'onorevole Favia in merito all'esigenza che, ove il Collegio dei Questori formuli una proposta favorevole all'irrogazione di sanzioni e ove l'Ufficio di Presidenza ritenga di accoglierla, ciò debba avvenire con la massima celerità, ritiene tuttavia che tale celerità presupponga che la fattispecie sia definita a Regolamento vigente. Ciò che appare sicuramente opportuno — comunque — è una modifica del Regolamento: ritiene a tal proposito che si potrebbero incaricare gli onorevoli Calderisi e Favia ad effettuare una riflessione su questi temi, al fine di formulare apposite proposte di modifica al Regolamento.

Giuseppe CALDERISI, pur concordando con il Presidente sull'opportunità che si introducano apposite modifiche regolamentari al fine di disciplinare la fattispecie in questione, ritiene tuttavia una riforma regolamentare non possa prescindere da almeno due ulteriori questioni che assumono a suo avviso persino maggiore priorità. Si riferisce, in particolare, alle proposte di modifica regolamentare in materia di procedure di urgenza, finalizzate ad attuare una precisa disposizione costituzionale — l'articolo 72, secondo comma — e ad individuare così una reale alternativa alla decretazione d'urgenza, nonché alle proposte di

modifica regolamentare volte ad adeguare, in modo organico, le disposizioni del Regolamento, incentrate sulla nozione di Gruppo parlamentare, al mutato assetto del Parlamento, basato sugli schieramenti di maggioranza e di opposizione. A suo avviso, tale riflessione dovrebbe essere anche funzionale ad un adeguamento della disciplina della composizione dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta per il Regolamento, in cui, allo stato, non sono riprodotti fedelmente i rapporti fra le forze politiche esistenti in Assemblea.

Gianfranco FINI, *Presidente*, osserva che i temi di possibili riforme sono ben di più di quelli prospettati dall'onorevole Calderisi, incarica gli onorevoli Gava e Favia della predisposizione di una proposta di modifica dell'articolo 60 del Regolamento, valutando anche la posizione dei membri del Governo che non siano al tempo stesso deputati. Esprime quindi un ringraziamento agli onorevoli Questori per la partecipazione ai lavori della Giunta.

Dopo che Francesco COLUCCI, *Questore*, nel ringraziare a sua volta il Presidente della Camera, ritiene che il dibattito svoltosi in seno alla Giunta sia stato denso di utili elementi conoscitivi in vista delle proposte che i Questori dovranno formulare ai fini delle decisioni di competenza dell'Ufficio di Presidenza, Armando DIONISI, parlando per una precisazione, osserva che, con tutta probabilità, il legislatore costituente, allorché introdusse la disciplina di cui all'articolo 64, quarto comma, della Costituzione — laddove dispone la partecipazione di rappresentanti del Governo alle sedute delle Camere — mai avrebbe potuto immaginare che questi avrebbero tenuto comportamenti così stupefacenti (*Commenti dei deputati Leone e Calderisi*), che compromettono la dignità delle istituzioni e del Parlamento, e che rischiano di lasciare privi di tutela i singoli deputati che ne siano vittime.

Gianfranco FINI, *Presidente*, dichiara così concluso il dibattito.

**La seduta termina alle 18.**

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

Comunicazione del presidente .....	11
<b>ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:</b>	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Esame C. 3921-B – Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – Relatore: Scanderebech (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	11

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

#### Comunicazione del presidente.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, dà il benvenuto all'onorevole Scanderebech, di recente entrato a far parte del Comitato per la legislazione.

#### **ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.**

**Esame C. 3921-B – Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – Relatore: Scanderebech.**  
(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Deodato SCANDEREBECH, *relatore*, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge n. 3921/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, il 14 ottobre 2009, il Comitato si era espresso sul testo del progetto di legge n. 2555, recante Legge di contabilità e finanza pubblica, successivamente approvato in via definitiva dalle due Camere il 16 dicembre 2009 (legge n. 196 del 2009), al quale il provvedimento in esame introduce talune modifiche;

rilevato che il provvedimento all'esame, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato, modifica la legge n. 196 del 2009, introducendo disposizioni volte all'armonizzazione ed all'allineamento del sistema nazionale delle decisioni di bilancio – con particolare riferimento ai contenuti e alla tempistica di esame dei principali documenti nazionali – alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri; non appaiono tuttavia riconducibili

bili a tale finalità, l'articolo 5 (recante norme di delega in materia di gestione del bilancio dello Stato), l'articolo 7, comma 1, lettera l) (recante il differimento del termine per l'esercizio della delega in materia di razionalizzazione, trasparenza, efficienza ed efficacia di specifiche procedure di spesa) e l'articolo 7, comma 1, lettera m) n. 2) (che introduce una fase sperimentale nell'ambito dell'attuazione della delega relativa al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato);

osservato altresì che il provvedimento, all'articolo 6, comma 3, nell'abrogare il comma 17-*sexies* dell'articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010, interviene su una norma di recente approvazione, circostanza che, come già rilevato in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

rilevato che il progetto di legge, all'articolo 5, modifica l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 recante *Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa*, introducendo una nuova disposizione di *Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio di cassa*, da esercitare nel termine di quattro anni; la disposizione in oggetto, riproducendo, al comma 2, quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nella parte in cui dispone l'avvio di una fase sperimentale non contiene più la previsione di un decreto ministeriale cui si affidi l'individuazione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le relative modalità di attuazione, come era invece previsto nel testo originario della disposizione; la nuova formulazione si limita a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti un *rapporto sull'attività di sperimentazione*, per la cui presentazione non è previsto alcun termine; il successivo articolo 7, comma 1, lettera m), n. 2) —

nell'introdurre, novellando la lettera e) del comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, una fase sperimentale anche nell'ambito dell'attuazione della delega relativa al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato — stabilisce che della sperimentazione si dia conto nel rapporto di cui all'articolo 3 della legge n. 196 del 2009 («*Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica*»), introducendo, pertanto, una procedura differente da quella di cui al succitato articolo 5, comma 2;

rilevato, infine, che il provvedimento, all'articolo 2, comma 3, laddove prevede che il Documento di economia e finanza (DEF) debba essere trasmesso alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la cui istituzione, già prevista in uno schema di decreto legislativo adottato dal Consiglio dei ministri in data 30 novembre 2010, è oggetto del parere reso nella seduta del 24 marzo 2011 dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto legislativo relativo al federalismo regionale (atto del Governo n. 317);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 5, comma 2, nella parte in cui prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti un rapporto sull'attività di sperimentazione, valuti la Commissione:

a) se la previsione di un periodo di sperimentazione sia comunque necessaria, tenuto conto che la disposizione in oggetto, modificando l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, introduce una nuova disposizione di delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione

del bilancio di cassa, senza al contempo disporre, differentemente dal testo originario dell'articolo 42, la soppressione del bilancio di competenza;

b) se, ove si intenda mantenere la previsione di un periodo di sperimentazione, non sia opportuno ripristinare la previsione di un decreto ministeriale cui demandare la definizione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, dei relativi termini e delle modalità di attuazione;

all'articolo 7, comma 1, lettera m), n. 2), laddove introduce, novellando la lettera e) del comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, una fase sperimentale anche nell'ambito dell'attuazione della delega relativa al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che della fase sperimentale in oggetto si dia conto nel medesimo rapporto di cui all'articolo 5, comma 2, o, quanto meno, che il rapporto in questione sia comunque trasmesso alla Corte dei Conti;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione l'opportunità di collocare il comma 3 dell'articolo 6, che dispone l'abrogazione del comma 17-*sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, nell'ambito dell'articolo 7, rubricato « *modificazioni e abrogazione di disposizioni normative* »;

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nel concordare con la proposta di parere illustrata dal relatore, sottolinea, in particolare, l'incongruità dell'articolo 5, comma 2, nella parte in cui mantiene la previsione di una fase sperimentale, atteso che il provvedimento in oggetto, nel modificare l'articolo 42 della legge 196 del 2009, introduce una norma di delega volta, tra l'altro, a potenziare la funzione del bilancio di cassa, senza al contempo disporre la soppressione del bilancio di competenza, soppressione invece disposta dal testo originario del citato articolo 42.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.55.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione*) ..... 14

##### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Paolo FRANCO.

##### La seduta comincia alle 14.10.

**Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328).**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Salvatore PERUGINI *sindaco di Cosenza e vicepresidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)*, Flavio TOSI, *sindaco di Verona*, e Antonio ROSATI, *Assessore al Bilancio della Provincia di Roma e Coordinatore UPI Assessori al Bilancio*, svolgono un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) e i deputati Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), Marco CAUSI (PD) e Rolando NANNICINI (PD).

Salvatore PERUGINI *sindaco di Cosenza e vicepresidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)*, Flavio TOSI, *sindaco di Verona*, e Antonio ROSATI, *Assessore al Bilancio della Provincia di Roma e Coordinatore UPI Assessori al Bilancio*, forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo FRANCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

##### La seduta termina alle 14.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica ».

Audizione di rappresentanti di Poste Italiane SpA e di Toyota Motor Italia SpA (*Svolgimento e conclusione*) ..... 15

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI.*

#### La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica ».

**Audizione di rappresentanti di Poste Italiane SpA e di Toyota Motor Italia SpA.**

*(Svolgimento e conclusione)*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Rosario FAVA, *Direttore servizi postali di Poste Italiane SpA*, e Massimo GARGANO, *Amministratore delegato di Toyota Motor Italia SpA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gabriele CIMADORO (IdV), Sandro BIASOTTI (PdL), Vincenzo GAROFALO (PdL), Marco DESIDERATI (LNP) e Luca Giorgio BARBARESCHI (Misto).

Massimo GARGANO, *Amministratore delegato di Toyota Motor Italia SpA* e Rosario FAVA, *Direttore servizi postali di Poste Italiane SpA*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	16
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23

#### SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	19
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	19
ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	25

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.**

**C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdC), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato le modifiche apportate dal Senato al provvedi-

mento in esame, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.**

**C. 24 Zeller.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame è volta a riconoscere una tutela alla minoranza linguistica ladina della provincia di Belluno, in Veneto, riprendendo le tutele di cui godono i ladini delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 1 prevede il riconoscimento della minoranza ladina che risiede nella provincia di Belluno richiamando espressamente gli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, i principi generali dell'ordinamento e i principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano. L'articolo prevede inoltre che agli appartenenti alla minoranza linguistica ladina si applicano le disposizioni della legge 482/1999 in materia di tutela delle mino-

ranze linguistiche storiche, salvo quanto espressamente previsto dal provvedimento in esame.

L'articolo 2 prevede che le tutele da riconoscere alla minoranza ladina si ispirano alla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, e ai principi contenuti nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica ladina, composto da dieci membri, di cui almeno cinque appartenenti alla minoranza linguistica ladina. L'istituzione è prevista entro sei mesi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i comuni interessati (Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Fodom/Livinallongo del Col di Lana e Col/Colle Santa Lucia).

L'articolo 4 individua il campo di applicazione della legge nei comuni anzidetti e nelle relative frazioni.

L'articolo 5 riconosce ai ladini residenti nei comuni in questione il diritto di dare ai propri figli nomi ladini, nonché di avere i propri nomi e cognomi scritti e stampati in forma corretta secondo l'ortografia ladina in tutti gli atti pubblici. Stabilisce, inoltre, che il diritto a denominazione, emblemi e insegne in lingua ladina spetta sia alle imprese ladine sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni ladini. Prevede altresì che i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica ladina possono ottenere il cambiamento del proprio nome, redatto in lingua italiana, nel corrispondente nome in lingua ladina o in quello, parimenti in lingua ladina, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali. È infine garantito a ciascun cittadino il cui cognome è stato in passato modificato il diritto di ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia ladine.

L'articolo 6 disciplina l'uso della lingua ladina negli uffici pubblici e negli atti amministrativi e riconosce il diritto all'uso

della lingua stessa nei rapporti con le autorità locali, sia verbali che scritti, ad eccezione delle Forze armate e di polizia. Anche i documenti, su richiesta dell'interessato, possono essere redatti nella doppia lingua, italiana e ladina. I cittadini di lingua ladina possono sollevare l'eccezione di nullità degli atti o provvedimenti amministrativi emessi nei loro confronti redatti in italiano, con la conseguente sospensione dell'efficacia degli stessi, fino al loro perfezionamento in caso di errore, oppure fino al rigetto della richiesta in caso di infondatezza della questione sollevata.

L'articolo 7 riconosce il diritto all'uso della lingua ladina nei rapporti con l'autorità giudiziaria.

L'articolo 8 riconosce un titolo di precedenza nelle assegnazioni a determinate amministrazioni e uffici – individuati ai sensi del precedente comma 6 e localizzati in specifici territori – al personale che dimostri di conoscere il ladino, con priorità assoluta nell'ambito di procedure di trasferimento o di assegnazione di sede nonché nelle procedure concorsuali e pubbliche selezioni banditi dagli enti locali.

L'articolo 9 riconosce il diritto di usare la lingua ladina negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei comuni di cui all'articolo 4.

L'articolo 10 prevede l'adeguamento delle indicazioni toponomastiche e della segnaletica stradale dei comuni e frazioni di essi delle località ladine, compresi le insegne pubbliche e i gonfaloni.

L'articolo 11 dispone che nelle scuole pubbliche dei comuni dell'articolo 4, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio. Inoltre, il ladino può essere usato quale lingua di insegnamento. Nelle scuole dell'infanzia il ladino è usato quale lingua di insegnamento, accanto alla lingua italiana. Negli istituti di istruzione obbligatoria, gli insegnamenti in questione sono compresi nell'orario curricolare obbligatorio. Vengono altresì disciplinate le procedure di assunzione, assegnazione e mobilità del

personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado situate nei territori individuati dall'articolo 4, comma 1.

L'articolo 12 istituisce presso l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione due strutture preposte all'attuazione delle norme riguardanti l'istruzione in lingua ladina; si tratta di un ufficio speciale presso l'ufficio scolastico regionale del Veneto e della commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua ladina.

L'articolo 13 dispone la costituzione, nell'ambito dell'istituto regionale di ricerca educativa per il Veneto (I.R.R.E.), di un apposito ufficio con competenza per le scuole con lingua di insegnamento ladina.

L'articolo 14 prevede che i gestori di servizi pubblici con sede, strutture o dipendenze nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, che prima del 1993 erano affidati allo Stato, provvedano ad assegnare o trasferire nelle sedi delle località ladine, con precedenza assoluta, personale che a richiesta abbia dimostrato la conoscenza del ladino, prevedendo anche che in caso di eventuali vacanze o in occasione di assunzioni sia assicurata la precedenza assoluta a coloro che dimostrino di conoscere la lingua ladina.

L'articolo 15 prevede misure per la diffusione della cultura ladina attraverso le trasmissioni televisive della Rai.

L'articolo 16 dispone, al comma 1, che i comuni di cui all'articolo 4 provvedono al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza ladina, consultando, a tale scopo, le istituzioni anche di natura associativa della minoranza linguistica ladina.

L'articolo 17 prevede l'adozione da parte degli enti territoriali di misure di tutela volte alla salvaguardia dei monumenti storici e artistici, nonché di alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale (tradizioni ed altre espressioni dell'identità culturale) riferibili alla minoranza linguistica ladina.

L'articolo 18, stabilisce che nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro attuazione devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei medesimi. Negli organi consultivi competenti deve essere garantita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica ladina.

L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria.

L'articolo 20 stabilisce che rimangono comunque in vigore le misure già adottate in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. Nessuna disposizione può essere inoltre interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza linguistica ladina inferiore a quello già in godimento. È infine previsto che eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza linguistica ladina.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nel raccomandare l'approvazione della proposta di legge di cui è firmatario, ricorda come la comunità ladina in Italia sia attualmente stanziata nella provincia di Bolzano, dove è tradizionalmente tutelata come minoranza linguistica, nella provincia di Trento, dove gode di tutele che sono state notevolmente accresciute negli ultimi tempi, e nella provincia di Belluno, dove non beneficia di nessuna tutela.

Suggerisce che per la copertura finanziaria della proposta di legge, al fine di agevolare l'iter del provvedimento, potrebbe essere utilizzata una parte delle risorse che le province autonome di Trento e Bolzano destinano ad interventi sul territorio di comuni limitrofi, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, ritiene che la soluzione prospettata dal deputato Zeller sia meritevole di approfondimento, anche se riguarda un aspetto di dettaglio sul quale ci si potrà soffermare al termine della discussione di carattere generale.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.**

**C. 4215 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo è fissato alle ore 14 di lunedì 4 aprile e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.**

**C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2011.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di testo unificato delle proposte di legge in titolo (*vedi allegato 2*), che riproduce il testo pressoché identico delle due proposte in esame, integrandone le differenze e

apportando inoltre alcune piccole modifiche: in primo luogo, si è precisato, seguendo in questo la proposta di legge n. 3406, che i servizi di vigilanza privata sulle navi sono a protezione delle persone, oltre che delle merci e dei valori, atteso che la misura in discussione interessa anche le navi da crociera; in secondo luogo, si è incluso, seguendo in questo la proposta di legge n. 3321, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra i ministri il cui concerto è richiesto per l'adozione del decreto del ministro dell'interno di cui al comma 2; in terzo luogo, si è eliminato il riferimento alle navi da pesca, in quanto per navi mercantili si devono intendere tutte le navi non militari, compresi quindi i pescherecci; in quarto luogo, con una modifica soltanto formale al testo in questa parte identico delle due proposte di legge si è precisato che il decreto di cui al comma 2 deve stabilire le caratteristiche e i requisiti per l'acquisizione, il possesso e il trasporto delle armi e le condizioni per il loro utilizzo ai fini della prestazione dei servizi di protezione delle persone, delle merci e dei valori sulle navi di cui al comma 1, al fine di prevenire e di reprimere gli atti di pirateria.

Matteo BRAGANTINI (LNP) osserva che il testo unificato proposto consente l'utilizzo delle sole « armi comuni da sparo », mentre potrebbe essere utile permettere ai servizi di vigilanza di avvalersi anche delle armi non da sparo di nuova tecnologia che permettono di stordire l'avversario senza ferirlo o ucciderlo.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, fa presente che in quanto relatore ha ritenuto di doversi attenere al testo delle due proposte di legge in esame, le quali fanno riferimento soltanto alle armi da sparo, che del resto sono quelle più pericolose e per le quali è più necessaria una disciplina. Nulla impedisce di far riferimento anche ad altre armi modificando il testo in sede emendativa.

Raffaele VOLPI (LNP), rilevato che il comma 2 demanda a un decreto ministe-

riale la definizione, tra l'altro, delle condizioni di utilizzo delle armi da sparo sulle navi da parte dei servizi di vigilanza privati, fa presente che, data la delicatezza delle conseguenze che possono derivare da eventuali conflitti a fuoco in acque internazionali, sarebbe opportuno che la disciplina di queste condizioni, assimilabile alle « regole di ingaggio » dei militari, fosse dettata direttamente dal legislatore.

Mario TASSONE (UdC), premesso che il suo gruppo si riserva di approfondire le questioni sottese al provvedimento in esame e di presentare eventualmente emendamenti, manifesta fin d'ora preoccupazione per questa estensione dell'ambito di azione dei servizi di vigilanza privata al di fuori dei confini nazionali. Nel sottolineare l'importanza di procedere su questa materia con particolare prudenza, in ragione del rischio di incidenti internazionali, rileva che sarebbe opportuno acquisire sulla proposta anche la valutazione dei ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti.

David FAVIA (IdV) osserva che andrebbe verificato se le navi mercantili battenti bandiera italiana, quando si trovano nelle acque di altri Stati, sono soggette alla legge italiana oppure a quella degli Stati sovrani.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, fa presente che il testo unificato da lui proposto fa riferimento al rischio di pirateria nelle « acque internazionali », e non nelle acque territoriali di uno Stato estero.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), nel ricordare che il testo unificato del relatore è basato — come è giusto che sia, non essendoci stata fino ad oggi nessun intervento sul provvedimento e quindi nessuna segnalazione di possibili problemi o miglioramenti — sulle sole proposte di legge in esame, suggerisce che le questioni sollevate dai deputati intervenuti nella discussione di oggi formino oggetto di

proposte emendative da esaminare al momento opportuno.

Raffaele VOLPI (LNP) osserva che non c'è ragione di rinviare la discussione sui profili problematici delle proposte in esame alla fase emendativa, dal momento che nulla vieta di parlarne fin da oggi.

Maria Elena STASI (IR) chiede al relatore per quale ragione il decreto ministeriale di cui al comma 2 disciplini anche l'acquisizione, il possesso e il trasporto delle armi, quando questo aspetto è estraneo all'oggetto principale del provvedimento ed è disciplinato da apposite leggi riferibili a tutti coloro che esercitano servizi di vigilanza privata, a prescindere dal fatto che lo facciano sul territorio nazionale o su navi.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene opportuno approfondire il significato della locuzione «armi comuni da sparo», che, nell'accezione corrente, dovrebbero essere le rivoltelle e i fucili da caccia, ossia armi inadatte al servizio di vigilanza.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, fa presente, rispondendo al deputato Volpi, che le norme relative alle condizioni di utilizzo delle armi da parte dei servizi di vigilanza sulle navi che saranno stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 2 si aggiungeranno, senza sostituirle, alle disposizioni previste in materia dalla legge, per cui non c'è alcun tentativo di sottrarre questo aspetto alla disciplina di legge. Ricorda che il provvedimento tende soltanto a risolvere un problema concreto e rilevante anche per l'economia nazionale: vi sono acque internazionali esposte al rischio di pirateria e occorre assicurare una qualche protezione agli equipaggi e ai passeggeri delle navi italiane che vi si trovano, nonché alle merci e ai valori da esse trasportati. Aggiunge che ogni proposta di modifica del testo sarà naturalmente valutata dal relatore con la massima attenzione.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di adottare il testo unificato proposto dal

relatore come testo base per il seguito dell'esame.

Mario TASSONE (UdC) e David FAVIA (IdV) preannunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara l'astensione del suo gruppo dalla votazione.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato proposto dal relatore (*vedi allegato 2*).

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.**

**Atto n. 328.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha deliberato di chiedere il rinvio di venti giorni

del termine per l'espressione del parere al Governo sull'atto in titolo. Conseguentemente anche la Commissione affari costituzionali dispone di più tempo per la formulazione dei propri rilievi. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 31 marzo 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata, limitatamente alle modifiche apportate dal Senato, la proposta di legge C. 3921-B, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri »;

considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alle materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea », « sistema tributario e contabile dello Stato » che le lettere *a)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e alla materia « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

richiamato il parere espresso da questo Comitato il 3 febbraio 2011 nel corso dell'esame in prima lettura;

osservato che:

l'articolo 5, comma 1, novella l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, recante delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, sostituendolo integralmente al fine di disporre una de-

lega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa;

il comma 2 del nuovo articolo 42 prevede una sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari finalizzata all'esercizio della delega legislativa;

tale sperimentazione costituisce il presupposto per l'esercizio della delega, atteso che il principio o criterio direttivo di cui alla lettera *f)* del comma 1 del nuovo articolo 42 prevede che il Governo debba avere considerazione, ai fini della predisposizione del decreto delegato, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del richiamato comma 2;

le modalità della sperimentazione non vengono tuttavia determinate, a differenza di quanto avviene nell'attuale articolo 42, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, dei relativi termini e delle modalità di attuazione e che prevede che lo schema del decreto, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere: lo schema del decreto in questione è stato peraltro già adottato dal Governo e trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere, che è stato reso (atto n. 290);

rilevato che:

la novella apportata dall'articolo 5, comma 1, all'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 modifica in parte l'oggetto della delega;

la mancata disciplina della sperimentazione si riflette sui principi e criteri direttivi della delega,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di dettare una disciplina della sperimentazione di cui all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 42, comma 2, eventualmente rinviando a un apposito decreto ministeriale, da emanarsi previo parere della Corte dei conti e delle competenti Commissioni parlamentari, come già previsto dall'attuale comma 2 della legge n. 196 del 2009.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria (C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana).****TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ART. 1.

1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti, con l'impiego di guardie giurate e con l'utilizzo di armi comuni da sparo, a protezione delle persone, delle merci e dei valori sulle navi mercantili battenti bandiera italiana nelle acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di

pirateria contro la sicurezza delle persone e dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche e i requisiti per l'acquisizione, il possesso e il trasporto delle armi e le condizioni per il loro utilizzo ai fini della prestazione dei servizi di protezione delle persone, delle merci e dei valori sulle navi di cui al comma 1, al fine di prevenire e di reprimere gli atti di pirateria.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro con una delegazione OCSE sulla valutazione dell'attuazione della Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta contro la corruzione nelle operazioni economiche ..... 26

#### INTERROGAZIONI:

5-03279 Codurelli: Sulla carenza di personale di polizia penitenziaria ..... 26

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 29

5-04336 Contento: Sulle iniziative che il Ministro della giustizia intenda adottare per accertare le ragioni del ritardo del deposito delle motivazioni della decisione d'appello, determinando la prescrizione del reato di diffamazione del quale era imputato il signor Marco Travaglio ..... 27

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 31

5-04334 Tenaglia: Sulla situazione organizzativa e sulla carenza di organico del Tribunale di Pescara ..... 27

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 33

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 28

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

**Incontro con una delegazione OCSE sulla valutazione dell'attuazione della Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta contro la corruzione nelle operazioni economiche.**

L'incontro è stato svolto dalle 13.35 alle 14.15.

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. —*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**5-03279 Codurelli: Sulla carenza di personale di polizia penitenziaria.**

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, della quale tuttavia si dichiara assolutamente insoddisfatta. Rileva come talune delle affermazioni con-

tenute nella risposta siano non rispondenti al vero o comunque erronee. In particolare, sottolinea come sia un fatto notorio che il carcere di Lecco si trovi in una situazione emergenziale e che per carenza di fondi, non funzionino, tra l'altro, gli impianti di allarme, di riscaldamento e di condizionamento. Apprezza l'impegno al potenziamento del personale del citato istituto penitenziario, auspicando che siano assegnati quanto prima nuovi agenti della polizia penitenziaria, anche al fine di consentire di pianificare dei turni di lavoro sostenibili.

**5-04336** **Contenuto:** Sulle iniziative che il Ministro della giustizia intenda adottare per accertare le ragioni del ritardo del deposito delle motivazioni della decisione d'appello, determinando la prescrizione del reato di diffamazione del quale era imputato il signor Marco Travaglio.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manlio CONTENUTO (Pdl), replicando, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto per la risposta, rileva come risulti davvero inspiegabile la durata di oltre un anno per la celebrazione del processo di secondo grado in relazione ad un reato come quello ipotizzato a carico dell'imputato.

Ancora più grave risulta la palese violazione del termine per il deposito della motivazione da parte del giudice d'appello. La sentenza, infatti, pronunciata l'8 gennaio 2010, riservava il termine di 60 giorni per la motivazione che, invece, risulta intervenuta in data 4 novembre 2011.

Proprio lo spirare del termine di prescrizione, avvenuto il 3 aprile 2010, pone l'interrogativo del perché il processo d'appello abbia impiegato, stando sempre alla risposta, oltre un anno quando aveva ad oggetto un reato di prossima prescrizione e in ordine al quale, quindi, ci si doveva aspettare una maggiore sollecitudine.

Secondo l'interrogante gli elementi offerti dalla preliminare istruttoria sono tali da richiedere l'avvio di veri e propri ac-

certamenti ispettivi finalizzati all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, dal momento che l'accaduto lascia trasparire, a suo giudizio, un comportamento negligente nella trattazione del caso che ha comportato il vantaggioso effetto, per l'imputato, rappresentato dal decorso del termine di prescrizione.

Quanto alle conseguenze civili l'interrogante fa rilevare che i relativi interessi sono stati frustrati per oltre un anno.

Auspica, quindi, che l'accertamento si estenda all'intero giudizio di secondo grado.

**5-04334** **Tenaglia:** Sulla situazione organizzativa e sulla carenza di organico del Tribunale di Pescara.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lanfranco TENAGLIA (PD), replicando, ringrazia della risposta fornita, che tuttavia appare insoddisfacente. Sottolinea quindi come la situazione del Tribunale di Pescara non possa essere equiparata alla generalizzata situazione di carenza di organico che affligge tutti gli uffici giudiziari d'Italia. Il Tribunale di Pescara, infatti, si trova in una situazione di maggiore sofferenza dovuta alla presenza di un rilevante numero di processi ed inchieste di particolare complessità. Cita, a titolo esemplificativo, taluni procedimenti che coinvolgono le amministrazioni locali e quello relativo al disastro ambientale di Bussi sul Tirino. Occorre quindi fornire con urgenza nuovi mezzi e risorse, anche tenuto conto che nel citato ufficio giudiziario non vi sono più cancellieri. Ritiene, infine che il Ministro della giustizia, pur nei limiti dei suoi poteri, ben potrebbe attivarsi per adottare iniziative utili ed assumere impegni specifici, anziché generici, in ordine al potenziamento dell'organico del Tribunale di Pescara.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni sulla Corte penale internazionale.**

**C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 24 marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato nella precedente seduta, già fissato per ieri, mercoledì 30 marzo, è stato prorogato alle ore 16 di lunedì 4 aprile prossimo. Gli emendamenti saranno quindi esaminati la prossima settimana.

Ricorda inoltre che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 27 aprile 2011.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-03279 Codurelli: Sulla carenza di personale di polizia penitenziaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo alle problematiche sollevate dall'onorevole Codurelli in ambito penitenziario, riportandomi ai dati acquisiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed agli elementi informativi trasmessi dalla Autorità giudiziaria, competente ad indagare in seguito all'evasione dalla Casa Circondariale di Lecco dei detenuti El Fadly Anir Ali e Romeo Nicodemo.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione dell'episodio da ultimo menzionato sembrerebbe che i due reclusi si siano allontanati dal penitenziario di Lecco durante le operazioni di immissione ai passeggi, tra le ore 9.00 e le ore 9.20 del 18 luglio 2010.

Verosimilmente, così come riferito dalla Direzione dell'Istituto, i due detenuti si sarebbero sottratti al controllo visivo della sorveglianza e, dopo essersi arrampicati sulla parete ove affacciano le finestre della sezione, avrebbero raggiunto la sommità del « box agenti ». Da qui, dopo un ulteriore balzo, sarebbero arrivati sul camminamento del muro di cinta, per poi ridiscendere lungo la parete ove affacciano gli uffici. In questo punto, la presenza di una tettoia avrebbe agevolato il superamento dell'intercinta interna, in modo da consentire loro lo scavalco della stessa. Una volta superata la recinzione metallica perimetrale, i reclusi si sarebbero, quindi, dati alla fuga.

Ciò detto, tengo a mettere in evidenza che dell'accaduto sono state prontamente informate sia la Procura di Lecco, che le Forze di Polizia, investite delle successive operazioni di ricerca.

In data 21 luglio 2010, infatti, uno dei due evasi – El Fadly Anir Ali – è stato nuovamente tratto in arresto dai carabinieri di Orzinuovi (Brescia) ed è stato poi associato presso la C.C. di Brescia. Costui era stato arrestato il 28 luglio 2009 e si trovava in posizione giuridica mista, risultando, al contempo, definitivo con fine pena al 19 gennaio 2012 e ricorrente, in seguito a condanna per i reati di rapina, lesioni personali ed altro.

Quanto all'evaso Romeo Nicodemo, comunico che le ricerche sono, attualmente in corso e che la posizione giuridica a lui riferibile dopo l'arresto del 2 marzo 2009 era di detenuto appellante (con fine pena provvisoria al 2 settembre 2019) per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Entrambi i reclusi – lo preciso – non rivestivano, quindi, una posizione giuridica particolare e, pertanto, contrariamente a quanto asserito dall'onorevole interrogante, non era né richiesta né necessaria una loro allocazione in un penitenziario di massima sicurezza, ovvero in un istituto con caratteristiche strutturali diverse da quelle in essere presso il carcere di Lecco.

Peraltro, ritengo doveroso segnalare che tra il 2000 ed il 2004, la Casa Circondariale di Lecco è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione generale, (comprese le opere di consolidamento strutturale ed adeguamento funzionale ed impiantistico) a cura e spese del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Inoltre, proprio in seguito ad espressa richiesta di questa Amministrazione sono state adottate per la realizzazione degli impianti le tecnologie più innovative di quel periodo,

mentre per l'attuazione delle opere edili sono state prescelte le soluzioni più funzionali ed ergonomiche, nel rispetto del regolamento penitenziario 230/00.

È inutile precisare, quindi, che gli eventuali piccoli interventi da eseguirsi nell'edificio riguardano, allo stato, la manutenzione ordinaria dell'istituto, che viene effettuata normalmente, sia pure compatibilmente con le risorse disponibili.

Nell'affrontare la realtà penitenziaria di Lecco non ci si trova, quindi, ad analizzare una situazione carceraria di tipo emergenziale; piuttosto, anche alla luce di quanto prima descritto, è ben possibile fare rientrare il menzionato episodio di fuga dal carcere di Lecco nella casistica decisamente fisiologica, anche se deprecabile, del « fenomeno della evasione » dagli istituti penitenziari.

Ad ogni buon conto, vorrei chiarire che l'attenzione di questa Amministrazione alla situazione delle carceri, intese come strutture ma anche come luoghi ove garantire la vivibilità dei ristretti e degli operatori penitenziari, è tutt'altro che sopita.

L'impegno, come mi è capitato in più di una occasione di ribadire, si svolge su fronti diversi, ivi compreso quello del

potenziamento del personale. La lamentata insufficienza del personale, soprattutto di polizia penitenziaria sarà, infatti, suscettibile di sicuro miglioramento con la realizzazione del piano carceri che prevede, tra l'altro, l'assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria che saranno assegnati negli istituti penitenziari maggiormente in sofferenza.

Chiudo la mia risposta segnalando che la competente articolazione dell'Amministrazione Penitenziaria ha dato incarico al Provveditore Regionale della Lombardia di effettuare ogni accertamento utile a verificare le concrete dinamiche dei fatti ed anche le eventuali responsabilità di due operatori di Polizia penitenziaria, in servizio al momento dell'evasione.

All'indagine amministrativa in corso, si affianca l'indagine penale attualmente condotta dalla Procura di Lecco.

Quest'ultima – così come comunicato dal Capo dell'Ufficio inquirente – in data 2 marzo 2011 ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di due operatori penitenziari, ipotizzando a carico di costoro il reato di cui agli articoli 113, 387 e 61 n. 11 C.P. (cooperazione colposa del custode nel reato di evasione).

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-04336 Contento: Sulle iniziative che il Ministro della giustizia intenda adottare per accertare le ragioni del ritardo del deposito delle motivazioni della decisione d'appello, determinando la prescrizione del reato di diffamazione del quale era imputato il signor Marco Travaglio.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le censure mosse dall'onorevole interrogante e le iniziative di carattere ministeriale sollecitate in merito alla pronuncia di secondo grado intervenuta tardivamente nel procedimento penale n. 05943/2009 R.G.C.A. a carico del giornalista Marco Travaglio, sono state oggetto di disamina da parte delle competenti articolazioni di questo Dicastero.

Dalla preliminare istruttoria demandata al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria risulta, invero, che il procedimento segnalato è stato definito dal giudice di secondo grado con sentenza dell'8 gennaio 2010, ma che le motivazioni, riservate dall'Organo giudicante in giorni 60, sono state depositate dal Consigliere estensore in data 4 gennaio 2011, in ritardo rispetto al termine fissato.

Dagli atti in esame risulta, poi, che la prescrizione del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della parte civile Cesare Previti è, invece, maturata in data 3 aprile 2010, successivamente cioè alla lettura del dispositivo di condanna del giornalista e del concorrente nel reato pur se, comunque, nelle more del deposito della motivazione.

Ciò posto, vorrei evidenziare che proprio sul ritardo testé menzionato e sulla sua eventuale valenza di natura disciplinare risulta attualmente incentrata l'istruttoria ministeriale, prontamente avviata e tuttora in corso.

L'intento – proprio come richiesto dall'onorevole Contento – è infatti quello di appurare, a norma del vigente ordinamento giudiziario, se il superamento dei termini massimi di tolleranza per il ritardato deposito della motivazione debbano essere imputabili a condotte negligenti, ovvero possano trovare giustificazioni di natura oggettiva e/o soggettiva.

Per approfondire siffatti elementi, onde valutarne la completezza ai fini dell'eventuale iniziativa ministeriale anche di natura ispettiva, si è già provveduto a richiedere gli ulteriori chiarimenti al Capo di Corte, oltre che allo stesso magistrato estensore.

I dati sinora pervenuti sono, tuttavia, decisamente parziali e non consentono, per ciò solo, di dare conto con adeguatezza dei presupposti normativamente richiesti per una iniziativa ministeriale.

Allo stato, ciò che emerge è che il procedimento penale di secondo grado si è protratto per poco più di un anno e che la sentenza di condanna è intervenuta circa tre mesi prima del maturarsi della prescrizione del reato contestato.

Segnalo, altresì, che la pronuncia emessa dalla competente Autorità giudiziaria ha statuito non soltanto in merito alla responsabilità penale degli imputati, ma ha anche definito l'entità delle conse-

guenze risarcitorie vantate dalla parte civile; quest'ultima – vorrei rimarcarlo – resta comunque legittimata ad ottenere il risarcimento del danno indicato in pronuncia, indipendentemente dalla intervenuta prescrizione del reato.

Ad ogni buon conto, rassicuro l'Interrogante che le risultanze acquisite ad istruttoria completata saranno oggetto di definitiva valutazione, al fine di consentire all'onorevole Guardasigilli di assumere ogni eventuale iniziativa di sua competenza.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-04334 Tenaglia: Sulla situazione organizzativa e sulla carenza di organico del Tribunale di Pescara.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo oggi in discussione, l'onorevole Tenaglia invoca l'intervento del Ministro Guardasigilli – nell'ambito delle prerogative che gli sono proprie – al fine di fronteggiare la descritta carenza di organico e la conseguente difficoltà organizzativa sussistente nel Tribunale di Pescara.

Premetto che la risposta che mi appresto a fornire vorrebbe soddisfare, almeno nelle intenzioni, i desiderata prospettati, ma non può prescindere – per diretta conoscenza dell'onorevole interrogante – da quelle prerogative che, nell'ambito dei poteri riconosciuti al Ministro della Giustizia, si qualificano come limiti al suo operato.

Ritengo opportuno ricordare, infatti, che gli aspetti connessi alla copertura degli organici del personale di magistratura del Tribunale di Pescara, attengono a profili di specifica competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

Del pari ultronee rispetto ai poteri del Guardasigilli risultano anche le specifiche richieste formulate con riguardo alle modalità di impiego dei Giudici Onorari di Tribunale, ovvero al trasferimento dei ruoli civili dalle sezioni distaccate di Penne e San Valentino alla sede centrale: in entrambi i casi si verte nell'ambito di competenza del Presidente del Tribunale, trattandosi, comunque, di aspetti sottoposti all'approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura, nel rispetto della normativa, primaria e secondaria, che regola la formazione delle tabelle di ciascun Ufficio giudiziario giudicante.

Piuttosto, con particolare riferimento alle modalità di impiego dei Giudici Onorari nel settore civile del Tribunale di

Pescara, segnalo che, in base ad una espressa previsione contenuta nel progetto organizzativo del Tribunale per il triennio 2009-2011, è consentito che i giudici onorari siano « (...) chiamati a svolgere essenzialmente un ruolo di collaborazione con i magistrati togati, nel rispetto della circolare sulle tabelle e dei recenti pareri espressi dal CSM. La principale funzione loro attribuita è, quindi, quella di partecipare alle udienze civili, coadiuvando il giudice togato nelle istruttorie. Inoltre, in supplenza di magistrati impediti, previa delega, è possibile assegnare i giudici togati alla trattazione di cause, ma limitatamente ai procedimenti consentiti dall'Ordinamento Giudiziario. (...) ».

La suddetta previsione – lo preciso – non è stata oggetto né di osservazioni, né di rilievi da parte dell'Organo di Autogoverno della Magistratura, nel corso dell'approvazione del predetto progetto organizzativo, intervenuta nella seduta del 7 ottobre 2009.

Vorrei, infine, ricordare che, in ugual modo, esula dalle competenze del Ministro Guardasigilli anche la disciplina delle applicazioni endodistrettuali dei magistrati pescaresi: per quest'ultime, infatti, occorre fare riferimento ai provvedimenti emessi dal Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila.

Ciò detto, resta inteso che le condizioni operative del Tribunale di Pescara sono poste, comunque, all'attenzione del Ministro della Giustizia e delle competenti articolazioni ministeriali, con la finalità di contribuire, nel limite delle effettive competenze di questo Dicastero, alla soluzione di eventuali ed ulteriori aspetti problematici.

In proposito, faccio presente che le esigenze operative del Tribunale di Pescara sono già state oggetto di positiva valutazione in occasione della ripartizione delle 546 unità di magistrato – recate in aumento dalla legge 48/2001 e realizzato con decreto ministeriale 23 gennaio 2003. La pianta organica del Tribunale di Pescara è stata, infatti, ampliata in ragione di 2 posti di giudice, passando da 21 a 23 unità.

Attualmente – così come riferito dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Ministero – l'organico magistratuale togato del Tribunale di Pescara è tabellarmente costituito, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da 2 Presidenti di sezione e da 23 magistrati, 2 dei quali con funzioni di giudice del lavoro.

Le vacanze, allo stato, interessano tre dei predetti posti di giudice, anche se per una di tali scoperture è già intervenuta la pubblicazione del posto a cura del Consiglio Superiore della Magistratura, con telex n. 2887 dell'11 febbraio 2011.

Sulla base dei dati sin ora acquisiti, risultano presentate sette domande di aspiranti legittimati: ne discende che, salvo

revoche, il posto dovrebbe poter essere coperto al più tardi entro il corrente anno.

Quanto, infine, alle eventuali richieste di ulteriore ampliamento dell'organico dell'Ufficio giudiziario pescarese, assicuro che le stesse – ancor più se qualificate come nel caso dell'Avvocatura locale – saranno oggetto di attenta valutazione in occasione della ripartizione delle 42 unità recate in aumento dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008).

In tale contesto, le esigenze di incremento dell'organico del Tribunale di Pescara saranno tenute in debita considerazione, nell'ambito delle necessarie valutazioni comparative. Non va sottaciuto, infatti, che l'esigua disponibilità di risorse, già parzialmente assegnate con decreti ministeriali 5 e 17 febbraio, 18 marzo, 14 aprile e 12 novembre 2010 in funzione di rilevate situazioni emergenziali, rende necessario operare un'attenta analisi delle esigenze di ciascun Ufficio, secondo valutazioni comparative idonee a garantire un'equa e razionale distribuzione dei posti disponibili nell'ottica del tendenziale conseguimento di un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le diverse sedi giudiziarie.

## **IV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Difesa)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 31 marzo 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.35 alle 13.50.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 36

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (Rilievi alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi e osservazioni*) ... 37

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 40

AVVERTENZA ..... 40

ERRATA CORRIGE ..... 40

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

##### La seduta comincia alle 13.45.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'ana-**

**lisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.**

**COM(2011)11 definitivo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della Comunicazione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2011.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede di rinviare la trattazione del punto alla prossima settimana al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti sulla proposta di documento finale presentata dal relatore.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, nel richiamare la proposta di documento finale depositata, fa presente di avere raccolto indicazioni ed integrazioni provenienti, anche alla luce del recente intervento del Ministro Tremonti, dai gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, nonché dai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari. Esprime altresì la preoccupazione di non dilatare eccessivamente il contenuto del documento al fine di non diminuirne l'incisività, sottolineando come intenda mantenere il modo di procedere adottato anche in occasioni analoghe nelle quali si è registrato un consenso unanime della Commissione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.**

**Atto n. 335.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 24 marzo 2011.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (atto n. 335);

considerato che il costo dell'energia elettrica in Italia è più elevato di quello di altri Paesi europei e che andrebbero evitate misure intese a trasferire sulla componente tariffaria eventuali aumenti dei costi per oneri amministrativi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

possono essere esclusi effetti finanziari negativi dalla fissazione del limite massimo per le sanzioni di cui all'articolo 45, comma 4, anche nel presupposto che, derivando le entrate da sanzioni, non sono collegate ad alcuna uscita di carattere continuativo;

appare opportuno un coordinamento delle clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 30, comma 4, ultimo periodo, e 43, comma 7, in presenza della disposizione di carattere generale di cui all'articolo 49;

per quel che concerne il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., pur non sembrando sussistere particolari impatti economico-finanziari su di essa così come

sulle società dalla stessa partecipate, eventuali incrementi degli oneri gestionali della citata società dovrebbero trovare copertura attraverso i flussi finanziari rivenienti dalla componente tariffaria, in base alle delibere in materia dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas e conformemente al quadro regolatorio del sistema energetico nazionale;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 38, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo;

all'articolo 43, sopprimere il comma 7;

all'articolo 49, comma 2, dopo le parole: « Amministrazioni interessate » aggiungere le seguenti: « , ivi compresa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, »

formula, altresì, la seguenti osservazioni:

al fine di evitare possibili effetti finanziari negativi conseguenti a eventuali procedure di infrazione, valuti la Commissione di merito se siano pienamente rispondenti alle disposizioni delle direttive delle quali si prevede il recepimento:

la formulazione dell'articolo 28 e dell'articolo 37, comma 3, in materia di accesso alle infrastrutture di interconnessione con l'estero;

la disposizione dell'articolo 3, comma 7, la quale dispone che l'attuazione della strategia energetica nazionale avvenga attraverso tariffe determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in conformità con indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico, limitando con ciò il principio di indipendenza del regolatore, affermato dalle direttive europee;

con riferimento ai possibili effetti macroeconomici del sistema tariffario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di proporre una modifica dell'articolo 7, al fine di introdurre una tutela in

materia tariffaria per i clienti vulnerabili, nonché una modifica dell'articolo 35, in modo da escludere la possibilità di modificare l'ambito dei clienti finali che hanno diritto al regime di maggior tutela previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2007 con un atto di rango secondario;

si valuti l'opportunità di individuare forme di copertura per eventuali ulteriori oneri gestionali e amministrativi che non incidano direttamente sulla componente tariffaria dell'energia elettrica;

al fine di garantire il puntuale rispetto del principio di autonomia dell'esecuzione del bilancio riconosciuto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si valuti la possibilità di disporre che l'Autorità medesima assicuri il raggiungimento degli obiettivi di risparmio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, attraverso misure di risparmio di pari valore autonomamente individuate dalla stessa Autorità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alla proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore, esprime perplessità relativamente all'osservazione in cui la Commissione chiederebbe di valutare la possibilità di disporre che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas assicuri il conseguimento degli obiettivi di risparmio, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 sulle misure di riduzione della spesa pubblica per studi e consulenze, pubbliche relazioni e convegni, sponsorizzazioni, missioni, formazione e autovetture, attraverso misure di risparmio di pari valore autonomamente individuate dalla medesima Autorità. Rileva, nel dettaglio, che tale osservazione, ove accolta, determinerebbe la sterilizzazione degli effetti positivi delle singole disposizioni citate sui saldi di finanza pubblica, derivanti dai relativi ta-

gli di spesa già scontati in manovra finanziaria, e sarebbe suscettibile di determinare richieste emulative da parte degli altri soggetti pubblici, ivi incluse le altre autorità amministrative indipendenti, che, come la citata Autorità, sono inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e sono tenuti al rigoroso rispetto delle predette misure contenitive della spesa pubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, pur ritenendo importante garantire pienamente l'autonomia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fa presente che, se il Governo condiziona all'espunzione della richiamata osservazione il suo parere favorevole alla proposta, è disponibile a riformularla nel senso richiesto.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene necessario un approfondimento in ordine all'osservazione contenuta nel parere relativa all'esigenza di introdurre una tutela in materia tariffaria per i clienti vulnerabili, attraverso una modifica dell'articolo 7. Al riguardo, pur condividendo nel merito l'esigenza di una particolare attenzione alle fasce più deboli dei clienti del sistema energetico, ritiene che eventuali effetti macroeconomici del sistema tariffario vadano adeguatamente quantificati e, eventualmente, considerati dalla Commissione ai fini dell'inserimento nel parere di una specifica condizione.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Ciccanti, ricorda che, con riferimento ai clienti vulnerabili, già è prevista una forma di tutela in ordine all'erogazione di energia e ritiene che, ove lo si ritenesse opportuno, si potrebbe trasformare l'osservazione in materia di tutela tariffaria per i medesimi in una condizione.

Amedeo CICCANTI (UdC) ribadisce che eventuali effetti macroeconomici dovrebbero essere oggetto di una puntuale quantificazione finanziaria.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, fa presente che l'imposizione di una modifica nel senso suggerito dal relatore, in relazione alle osservazioni svolte dall'onorevole Ciccanti, potrebbe comportare effetti economici rilevanti. Sottolinea quindi che la formulazione di un'osservazione avrebbe comunque il merito di fornire un'indicazione nel senso auspicato. Ritiene invece opportuno accogliere la richiesta del rappresentante del Governo di sopprimere l'osservazione relativa all'autonomia finanziaria dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo riformula la proposta di deliberazione espungendo l'ultima osservazione in essa contenuta.

La Commissione approva la proposta del relatore nel testo riformulato.

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.**

**C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri della I e della VI Commissione, nonché del Comitato per la legislazione.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, fa presente che il parere reso dal Comitato per la legislazione, con riferimento alla delega di cui all'articolo 5, potrebbe avere riscontro anche nel dibattito in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

#### **La seduta termina alle 14.05**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### *SEDE CONSULTIVA*

*Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.  
Testo unificato C. 2699-ter, approvato dal Senato.*

*Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.  
C. 3548.*

#### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Sulla missione a Bruxelles  
del 14 e 15 marzo 2011.*

#### **ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 461 del 30 marzo 2011, a pagina 61, seconda colonna, dopo la trentanovesima riga, aggiungere le seguenti parole:

#### **« SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 30 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

#### **La seduta comincia alle 13.55.**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.**

**C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, sulla base delle intese intercorse con il presidente del Comitato per la legislazione, si è concordato sull'opportunità di votare il conferimento del mandato al relatore dopo avere acquisito il parere del Comitato medesimo, che verrà espresso in tempo utile per la seduta che sarà convocata domani prima dell'indagine conoscitiva in seduta riunita con la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, già fissata per le ore 14.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 14. ».**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori .....	41
Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	42
DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. C. 4219 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	42
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04501 Strizzolo: Trasferimento del Castello di Udine .....	47
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49
5-04502 Fugatti: Acquisizione di azioni del Gruppo Parmalat da parte del Gruppo Lactalis ....	47
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	50
5-04503 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti di società quotate, con particolare riferimento al Gruppo Generali .....	47
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	53

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

**La seduta comincia alle 14.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad

un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'esame dei provvedimenti in sede referente e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che la Commissione Affari costituzionali e la Commissione Giustizia hanno entrambe espresso parere favorevole sul provvedimento.

Avverte che, essendo stati acquisiti tutti i pareri prescritti, ha chiesto al Ministro per i rapporti con il Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze di esprimere l'assenso del Governo al trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa, informando inoltre che fino ad ora hanno espresso il loro assenso in merito i gruppi PdL, PD, Lega e IdV.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.**

**Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le Commissioni Affari costituzionali e Lavoro hanno espresso parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, mentre le Commissioni Giustizia e Trasporti hanno espresso parere favorevole con osservazioni.

Per quanto riguarda la Commissione Bilancio, informa che l'esame in sede consultiva del provvedimento, avviato nella scorsa settimana, è stato rinviato alla giornata di oggi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. C. 4219 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 4219, di conversione del decreto – legge n. 26 del 2011, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.

L'articolo 1, comma 1, del decreto – legge prevede che, in deroga alle disposizioni vigenti, per alcune tipologie di società emittenti, sia possibile posticipare, da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, i termini per la convocazione dell'assemblea annuale, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto.

Come esplicitamente indicato dal comma 1, l'opportunità di consentire il predetto slittamento delle assemblee annuali è motivata dal fatto che le società dovranno applicare le nuove norme del decreto legislativo n. 27 del 2010, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/36/CE concernente l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, apportando rilevanti modifiche alla normativa vigente in materia di intervento in assemblea e diritto di voto.

La possibilità di posticipo interessa le società cui si applica l'articolo 154-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), vale a dire gli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, investite dall'obbligo di pubblicare alcune relazioni finanziarie a cadenza periodica (relazione finanziaria annuale, semestrale, resoconto intermedio di gestione).

Al riguardo, rammenta che le norme di cui all'articolo 2364, secondo comma, e all'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, prescrivono che l'assemblea ordinaria sia convocata entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il comma 2, primo periodo, dell'articolo 1 consente alle predette società, che abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale al 27 marzo 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge), di convocare a nuova data l'assemblea, in prima o unica convocazione.

Il nuovo avviso deve rispettare i termini e le modalità di cui all'articolo 125-*bis* del TUF: l'assemblea dovrà dunque essere convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa, con avviso pubblicato sul sito internet della società e nel rispetto delle modalità dettate dalla Consob con regolamento. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione sarà anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea. I termini di convocazione di alcune particolari assemblee (convocate per riduzione del capitale sociale o per nomina/revoca dei liquidatori) sono spostati al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

In merito ricorda che il citato articolo 125-*bis* del TUF dispone anche in merito al contenuto obbligatorio dell'avviso di convocazione, prevedendo, tra l'altro, che esso deve contenere, oltre al giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, la descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea e per l'esercizio del voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto.

La disposizione del primo periodo del comma 2 specifica che la nuova convocazione è possibile solo qualora non sia decorso, con riferimento all'assemblea originariamente convocata, il termine, stabilito dall'articolo 83-*sexies*, comma 1, del TUF, per l'invio delle comunicazioni che legittimano all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto nelle società

italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con il consenso dell'emittente.

A tale proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 1, del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Il comma 2 del medesimo articolo 83-*sexies* prevede che nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, la suddetta comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 contemplano il caso in cui l'assemblea di cui si dispone il posticipo sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, stabilendo in tale ipotesi che sia mantenuta anche per la nuova convocazione la validità delle liste già depositate presso l'emittente, e che possano essere presentate nuove liste, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 147-*ter*, comma 1-bis, del TUF (ai sensi del quale le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea) e delle norme regolamentari dettate dalla Consob per la disciplina delle modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.

Il quarto periodo del comma 2 estende la possibilità di rinvio anche all'assemblea straordinaria convocata con il medesimo avviso.

L'articolo 2 del decreto-legge dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Al di là del contenuto specifico del decreto-legge, non c'è dubbio che il provvedimento debba essere inquadrato nell'ambito della vicenda che sta interessando gli assetti proprietari del gruppo Parmalat.

Al riguardo, ricorda come il gruppo alimentare francese Lactalis abbia acquisito nelle ultime settimane, mediante acquisto di azioni sul mercato, nonché attraverso operazioni di acquisto dei pacchetti azionari precedentemente detenuti da alcuni fondi di investimento esteri, circa il 29 per cento del capitale del predetto gruppo Parmalat, acquisendone potenzialmente il controllo.

Gli assetti di controllo del gruppo Parmalat rivestono un evidente rilievo politico, in considerazione della centralità di tale gruppo sia per quanto riguarda il comparto agroalimentare, sia per quanto riguarda l'intero sistema economico nazionale.

In tale contesto, l'iniziativa legislativa assunta dal Governo intende fornire agli amministratori di Parmalat uno strumento per verificare, in attesa dello svolgimento dell'Assemblea annuale, se sussistano ipotesi alternative rispetto all'acquisizione del controllo da parte del gruppo francese che siano più vantaggiose per le prospettive di sviluppo del gruppo Parmalat, per gli azionisti di quest'ultimo, nonché per gli interessi complessivi dell'economia italiana.

A tale proposito, il Ministro dell'economia e delle finanze ha già dichiarato, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23 marzo scorso, la possibilità di intervenire su tale problematica anche attraverso emendamenti al decreto-legge in esame.

A questo riguardo, ricorda che alcuni Paesi membri dell'Unione europea, quali appunto la Francia, hanno da tempo adot-

tato norme che subordinano l'acquisizione di imprese nazionale da parti di soggetti esteri ad alcuni vincoli.

In particolare, nel quadro delle norme per il recepimento della direttiva 2004/25/CE (cosiddetta direttiva OPA) il Décret n. 2005-1739 del 30 dicembre 2005 ha previsto, distinguendo tra imprese di Stati membri dell'Unione europea e imprese di paesi extracomunitari, l'obbligo di chiedere un'apposita autorizzazione al Ministro dell'Economia per l'acquisizione, da parte di soggetti esteri, di aziende francesi, o parti di esse, operanti in una serie di settori ritenuti delicati per l'interesse nazionale.

Per quel che riguarda le imprese di paesi UE, il decreto individua i seguenti sette settori: 1) case da gioco; 2) sicurezza privata; 3) lotta alle frodi sanitarie e all'impiego delle armi chimiche; 4) intercettazioni; 5) tecnologia dell'informazione; 6) sicurezza dei sistemi d'informazione; 7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (elencati nell'Allegato IV del Regolamento CE 1334/2000).

Per quanto concerne, invece, le imprese di paesi extracomunitari, sono undici i settori elencati nel decreto: 1) case da gioco; 2) sicurezza privata; 3) lotta alle frodi sanitarie; 4) intercettazioni; 5) tecnologia dell'informazione; 6) sicurezza dei sistemi d'informazione; 7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (elencati nell'Allegato IV del Regolamento CE 1334/2000); 8) crittografia; 9) difesa nazionale; 10) produzione e commercio di armi e di sostanze esplosive; 11) fornitura di beni al Ministero della difesa.

A tale riguardo, la Commissione europea ha trasmesso alla Francia, il 18 ottobre 2006, un parere motivato con il quale ha contestato la conformità con il diritto dell'Unione europea del predetto Decreto n. 2005-1739, in quanto, ad avviso della Commissione stessa la procedura autorizzatoria prevista dal decreto contrasterebbe con i principi in materia di libertà di stabilimento (di cui al vigente articolo 49

del Trattato sul funzionamento dell'UE) e di libera circolazione di capitali (di cui al vigente articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'UE).

La procedura era stata avviata dalla Commissione il 6 aprile 2006 con una lettera di messa in mora, preceduta da consultazioni informali con il Governo francese.

Nel corso di questa fase preliminare il Governo francese aveva, in particolare, sostenuto la piena compatibilità con il diritto dell'Unione europea della procedura autorizzatoria per le imprese di altri Paesi dell'UE nei sette settori sopra richiamati, essendo essa giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. In relazione a tali motivi il Trattato (attualmente gli articoli 52 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'UE) consente infatti ad ogni Stato membro di applicare misure restrittive della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali nei confronti di cittadini o imprese di altri Stati membri.

La Commissione europea, nella lettera di messa in mora ha riconosciuto, in linea di principio, la rilevanza di investimenti esteri nei settori sopra indicati per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica, ad eccezione di quelli relativi alle case da gioco, per le quali le direttive in materia di riciclaggio prevedono già norme armonizzate idonee ad assicurare un'elevata tutela degli obiettivi in questione.

La Commissione europea ha, tuttavia, considerato la previsione della procedura autorizzatoria non proporzionata rispetto alle esigenze di protezione dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza o della salute pubblica, sulla base di due argomentazioni principali:

l'acquisizione di partecipazioni da parte di soggetti stabiliti in altri Paesi dell'UE non implicano automaticamente e sistematicamente rischi che giustificano un'autorizzazione preventiva;

l'autorizzazione sarebbe richiesta anche se solo una parte marginale del fatturato della società oggetto dell'investi-

mento sia realizzato con attività rilevanti ai fini dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza o della salute pubblica.

Nella sua risposta, il Governo francese aveva risposto ai rilievi della Commissione rilevando che la procedura autorizzatoria non comporta necessario un blocco dell'investimento estero, potendo il Governo chiedere all'interessato soltanto specifici impegni e che, in relazione alle imprese le quali realizzano solo una parte marginale del proprio fatturato in settori sensibili, il decreto prevede espressamente che l'autorizzazione riguarda il ramo d'azione strategico e non l'intera impresa.

Inoltre, il Governo francese aveva dichiarato la propria disponibilità a modificare il decreto per escludere tra i settori strategici le case da gioco.

Non avendo la Commissione ritenuto soddisfacenti le argomentazioni della Francia, ha proceduto, come ricordato, all'adozione del parere motivato, senza peraltro presentare ricorso alla Corte di giustizia contro la Francia.

In linea generale, rileva inoltre come, in sede di recepimento della predetta direttiva 2004/25/CE, gli Stati membri dell'Unione europea abbiano compiuto scelte molto diversificate rispetto alle opzioni consentite dalla stessa direttiva per quanto riguarda l'applicazione dell'obbligo di passività (previsto dall'articolo 9 della direttiva), che obbliga gli amministratori di una società oggetto di un'offerta pubblica di acquisto ad adottare misure difensive successive all'offerta solo se autorizzati dagli azionisti, e per quanto riguarda la regola di neutralizzazione (previsto dall'articolo 11 della direttiva), che consente di neutralizzare le previsioni degli statuti o dei patti parasociali della società bersaglio dell'offerta pubblica che impongano limiti alla circolazione delle azioni o al diritto di voto multiplo.

Rammenta, infatti, che l'articolo 12 della già citata direttiva 2004/25/CE consente ai legislatori nazionali di non introdurre nell'ordinamento interno una o entrambe delle predette regole, ovvero di

lasciare alle società interessate la facoltà di adottare a livello statutario tali norme comunitarie, ovvero ancora di applicare una clausola di reciprocità, consentendo alle società stesse di non rispettare le predette regole solo qualora siano oggetto di OPA lanciate da società estere che non siano sottoposte a norme equivalenti.

In tale contesto alcuni Stati membri, come la Germania, hanno deciso di non rendere obbligatoria nessuna delle due regole, altri, come la Francia, hanno ritenuto di non applicare la regola sulla neutralizzazione, mentre hanno subordinato l'applicazione della regola in materia di passività ad una condizione di reciprocità, consentendo pertanto alle società francesi di attuare operazioni difensive se oggetto di un'OPA da parte di una società non vincolata a tale regola.

L'Italia ha invece deciso di rendere obbligatoria sia la regola sulla passività, sia la regola di neutralizzazione, scegliendo tuttavia di adottare una clausola di reciprocità.

Ritiene quindi evidente che le varieguate opzioni adottate dagli Stati membri realizzino un diverso equilibrio tra le esigenze, tra loro confliggenti, della contendibilità del controllo societario e della difesa degli assetti proprietari di società nazionali rispetto ad acquisizioni ostili.

Nel caso specifico che sta coinvolgendo il gruppo Parmalat, le regole relative alle offerte pubbliche di acquisto non rilevarebbero in via diretta, in quanto il gruppo Lactalis avrebbe acquisito, ad oggi, una percentuale del capitale che è ancora inferiore rispetto al livello del 30 per cento necessario perché scatti l'obbligo di OPA obbligatoria: tuttavia, il tema politico rilevante che certamente deve essere approfondito in questa fase è quello delle eventuali difese che, a livello nazionale, possono essere assunte al fine di tutelare importanti settori del sistema economico nazionale, quali appunto Parmalat, che rappresenta il principale operatore agroalimentare italiano ed uno dei principali operatori europei del settore,

rispetto ad iniziative di acquisizione avviate da gruppi stranieri operanti nel medesimo settore.

A questo proposito, evidenzia inoltre come il tema non riguardi esclusivamente il mantenimento in Italia di importanti *asset* economico-finanziari, ma anche le evidenti ricadute che un'acquisizione da parte del gruppo Lactalis avrebbe sul piano della concorrenza su tale mercato, sotto il profilo della tutela dei concreti e diretti interessi dei consumatori.

Su tali questioni considera dunque opportuno compiere un'attenta istruttoria sul provvedimento, al fine di approfondirne tutti gli aspetti potenziali, procedendo a tal fine ad alcune audizioni, tra le quali sarebbe utile prevedere anche quella del Ministro dell'Economia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, richiamando quanto già indicato nel corso dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, informa di aver segnalato al Ministro dell'economia, con lettera in data di ieri, l'intenzione della Commissione di procedere alla sua audizione nel quadro dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, proponendo di fissare la data dell'audizione alle ore 12 di martedì 12 aprile prossimo.

Informa inoltre che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione di ieri, ha previsto l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento nella settimana compresa tra il 18 ed il 22 aprile prossimo. A questo proposito, avendo acquisito l'avviso in tal senso dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riserva di chiedere al Presidente della Camera di posticipare l'inizio della discussione al 2 maggio, al fine di consentire un adeguato approfondimento delle complesse tematiche sottese all'intervento legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 14.15.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Sergio Antonio D'ANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-04501 Strizzolo: Trasferimento del Castello di Udine.**

Ivano STRIZZOLO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ivano STRIZZOLO (PD) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, la quale si limita a richiamare il fatto, già ben noto, che non si applica alle regioni a statuto speciale la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 85 del 2010 in materia di criteri, metodi e tempi del trasferimento di beni immobili statali a regioni, province e comuni. Si sarebbe invece aspettato che il Governo manifestasse quanto meno la volontà di dare attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto nel 2007 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di inserire il compendio del castello di Udine, ovviamente nel pieno rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente, nell'elenco dei beni che potranno essere trasferiti a titolo gratuito agli enti locali.

Rileva, quindi, come dalla risposta fornita all'interrogazione non si evinca, invece, alcun intendimento dell'Esecutivo di procedere, come previsto dal predetto protocollo, alla stipula di un'intesa finalizzata al trasferimento dell'immobile, ricordando, peraltro, che il comune di Udine si è fatto carico delle spese di manutenzione e restauro del castello fin da quando, nel 1899, questo fu concesso in uso perpetuo alla città.

Inoltre, la risposta non fa alcun cenno alla lettera inviata congiuntamente dal Presidente della regione e dal Sindaco di Udine al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze, segno che la stessa non è stata tenuta in alcuna considerazione da parte dei Ministeri destinatari.

Evidenzia, altresì, come l'atteggiamento del Governo appaia in contraddizione con quanto annunciato da esponenti della maggioranza, i quali hanno in molteplici occasioni assicurato che il trasferimento del castello di Udine sarebbe avvenuto in tempi brevi.

Si riserva, pertanto, di presentare in materia un atto di indirizzo.

**5-04502 Fugatti: Acquisizione di azioni del Gruppo Parmalat da parte del Gruppo Lactalis.**

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio FUGATTI (LNP) si riserva di approfondire il contenuto della risposta fornita dal sottosegretario.

**5-04503 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti di società quotate, con particolare riferimento al Gruppo Generali.**

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara insoddisfatto della risposta, nella quale il Sottosegretario, lungi dall'indicare, come richiesto dall'interrogante, le iniziative di carattere normativo che il Governo intende assumere al fine di garantire una migliore tutela ai piccoli azionisti delle società quotate, si è limitato a richiamare quanto già riferito in occasione dello svolgimento di una precedente interrogazione, soffermandosi sulla normativa vigente in materia di indipendenza dei revisori e rinviando a uno schema di regolamento, predisposto ai sensi degli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 209 del 2005, ma non ancora perfezionato, avente ad oggetto la definizione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei titolari di partecipazioni rilevanti.

Nel rilevare, quindi, come il ritardo nella definizione del predetto regolamento consenta il moltiplicarsi di situazioni caratterizzate da scarsa trasparenza, considera grave e allarmante che le autorità di vigilanza, anziché intraprendere le opportune iniziative in relazione alle anomalie segnalate da componenti degli organi di amministrazione di talune compagnie, abbiano invitato questi ultimi a limitare o evitare esternazioni, favorendo, in tal modo, il perdurare di situazioni poco trasparenti, nelle quali prospera una sorta di « capitalismo casereccio », impersonato da soggetti la cui principale qualificazione è costituita dalla devozione al potere po-

litico, anziché dalla capacità di operare in conformità alle *mission* delle società amministrare.

Tale è il caso, a suo avviso, del presidente del consiglio di amministrazione di Generali, Cesare Geronzi, il quale intenderebbe coinvolgere il gruppo in progetti imprenditoriali del tutto estranei a quelli propri del gruppo medesimo, quali la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e l'attività immobiliare.

Constatata, pertanto, l'inutilità del tentativo, peraltro reiterato, di ottenere dal Governo una risposta in merito alle questioni affrontate dall'atto di sindacato ispettivo — in analogia con quanto già avvenuto, in occasioni di precedenti interrogazioni a risposta immediata, a proposito della tempistica dell'annunciata riforma fiscale —, si riserva di presentare a breve un atto di indirizzo, per impegnare l'Esecutivo a introdurre norme più stringenti in materia di onorabilità e di requisiti etici e professionali dei *manager* delle imprese operanti nel settore finanziario ed assicurativo.

In proposito, evidenzia come la stessa Consob abbia riconosciuto che l'eccessiva durata nella carica dei revisori dei conti generi il rischio di fenomeni opachi di familiarità.

Rileva, infine, come le risposte del Governo sui temi economici e finanziari finiscano puntualmente per risultare deludenti, ribadendo, al riguardo, l'intenzione del proprio gruppo di proporre, in relazione alle questioni inutilmente segnalate, quelle soluzioni che l'Esecutivo non è stato in grado di indicare.

Sergio Antonio D'ANTONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**5-04501 Strizzolo: Trasferimento del Castello di Udine.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere modalità e tempi di attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 27 dicembre 2007.

Con questo protocollo – precisa l'interrogante – si prevede la possibilità, per il Governo, di concordare attraverso i singoli Ministeri intese finalizzate alla valorizzazione o all'eventuale trasferimento alla città di Udine o alla Regione di alcuni beni di particolare significato culturale e simbolico, quale il compendio del Castello di Udine. Ciò, anche alla luce della necessità, rappresentata dall'Onorevole interrogante, di estendere la disciplina in materia di trasferimento dei beni demaniali agli enti locali compresi nelle regioni a Statuto speciale.

A quest'ultimo riguardo occorre, in primo luogo, osservare subito che dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) si ricava che alle Regioni a Statuto speciale non si applicano tutte le norme in materia di federalismo demaniale derivanti dall'articolo 19 della medesima legge n. 42.

Alle Regioni a statuto differenziato non si applica, dunque, tutta la disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 85 del 2010 che regola criteri, metodi e tempi del trasferimento di beni immobili statali a Regioni, Province e Comuni.

Ciò premesso, si può aggiungere che l'Agenzia del Demanio osserva a propria volta che lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia neppure contiene una disciplina in materia di trasferimento a tale Regione degli immobili del demanio pubblico rientranti nel ramo storico-artistico (dove, appunto, deve collocarsi, in termini classificatori, il Castello di Udine).

Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, si può inoltre aggiungere che l'atto aggiuntivo al protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, firmato il 27 dicembre 2007, prevede testualmente all'articolo 9 che « Il Governo condivide, altresì, l'esigenza manifestata dalla Regione di poter concordare con i singoli Ministeri comunque interessati, sempre nel rispetto delle vigenti normative, intese specifiche finalizzate alla valorizzazione e/o l'eventuale trasferimento di alcuni beni immobili di particolare significato culturale e simbolico, come – a titolo esemplificativo – il Castello di Udine, sede storica del Parlamento friulano.

Ne consegue che la Regione in questione dovrà prendere direttamente contatti con il predetto Ministero per concordare insieme l'*iter* procedurale più appropriato per il perseguimento del proprio auspicio e, in ultima analisi, di quanto previsto nel 2007 con il citato protocollo d'intesa.

## ALLEGATO 2

**5-04502 Fugatti: Acquisizione di azioni del Gruppo Parmalat da parte del Gruppo Lactalis.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Fugatti ed altri chiedono di quali informazioni si disponga tramite la Consob, sui movimenti di azioni che hanno portato il gruppo *Lactalis* a detenere la quota del 29 per cento del capitale di Parmalat e sul fatto che potrebbe essere « aggirato » l'obbligo di lanciare l'opa obbligatoria sul capitale del gruppo italiano.

Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che in data 24 gennaio 2011 hanno iniziato a circolare alcune indiscrezioni circa possibili iniziative da parte dei grandi investitori internazionali presenti nel capitale di Parmalat, in vista della prossima scadenza del Consiglio di Amministrazione guidato da Enrico Bondi.

In particolare, un articolo pubblicato sul sito di informazione, consulenza e analisi finanziaria *on line* « Websim » dal titolo Parmalat.

Ulteriori indiscrezioni si sono successivamente diffuse nella giornata del 26 gennaio 2011, (in particolare un articolo del Corriere della Sera, dal titolo « Parmalat, i fondi lasciano fuori Bondi », ha ribadito ed approfondito le notizie diffuse il 24 gennaio.

La diffusione delle citate indiscrezioni ha indotto la Consob a richiedere ai suddetti investitori istituzionali di diffondere un comunicato stampa di commento.

Nella tarda mattinata del 26 gennaio 2011 i fondi *Skagen*, *Mackenzie Financial Corporation*, *Zenit Asset Management AB (Brummer&Partners)*, soci al 15,3 per cento di Parmalat, hanno diffuso il richiesto comunicato stampa, il cui contenuto è

stato ripreso dalle agenzie di stampa, informando di aver sottoscritto un accordo di coordinamento per presentare una lista comune per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale del gruppo alla prossima assemblea. Lo stesso comunicato ha precisato inoltre gli obiettivi dell'accordo, consistenti nel « rafforzamento dell'attuale posizionamento sul mercato italiano », nel « continuo miglioramento della performance operativa » e nella « ulteriore crescita derivante da una mirata espansione internazionale, anche tramite acquisizioni che accrescano il valore per gli azionisti. I suddetti fondi hanno infine specificato nel comunicato che « l'accordo scadrà al termine dell'assemblea dei soci », che « nessuna decisione è stata ancora presa sui nominativi » e che a norma di legge e di regolamento « entro cinque giorni dalla firma dall'Accordo di Coordinamento, un estratto dello stesso verrà pubblicato su alcuni quotidiani ed inviato a Borsa Italiana e Parmalat, ed una copia dell'Accordo verrà depositato alla Consob e al Registro delle imprese di Parma ».

In data 28 gennaio 2011 i fondi sopra menzionati hanno provveduto, come già annunciato nel comunicato stampa del 26 gennaio 2011, alla pubblicazione per estratto del « patto parasociale avente ad oggetto le azioni ordinarie con diritto di voto di Parmalat S.p.A. », sottoscritto il 25 gennaio 2011, dal quale emerge anche una clausola di *lock-up* sulle azioni sindacate, destinata a non operare solo in presenza di « cambiamenti significativi ».

Anche nel corso del mese di febbraio l'attenzione della stampa nei confronti

della vicenda Parmalat è risultata elevata. In particolare, oltre a possibili ipotesi di aggregazioni con altre società del settore agroalimentare (in *primis* Granarolo), sono circolate numerose indiscrezioni circa i possibili candidati a far parte della lista dei fondi per il rinnovo del CdA.

In data 2 marzo 2011 sono circolate delle indiscrezioni aventi ad oggetto possibili trattative dei fondi con il gruppo francese *Lactalis* per una eventuale cessione a quest'ultimo delle partecipazioni rispettivamente detenute in Parmalat.

Tali *rumors* hanno indotto i fondi medesimi a diffondere in pari data un comunicato con il quale hanno smentito « qualsiasi trattativa, diretta o attraverso i propri consulenti, per la cessione delle azioni detenute in Parmalat con *Lactalis* o qualsiasi altra controparte », dichiarato « di aver dato mandato ai loro legali di presentare un esposto alla Consob chiedendo a tale autorità di verificare quale sia la fonte di queste voci senza alcun fondamento » e precisato che « gli accordi e gli obiettivi annunciati il 26 gennaio dagli investitori rimangono stabili e inalterati ».

In data 17 marzo 2011 la società *Groupe Lactalis* ha comunicato al mercato di avere costituito una « posizione complessiva » pari all'11,42 per cento del capitale sociale di Parmalat. Tale partecipazione è detenuta in parte (7,28 per cento) direttamente in proprietà ed in parte (4,14 per cento) attraverso la stipulazione di un contratto di *Equity Swap*.

*Lactalis* ha inoltre comunicato che, ai sensi del medesimo contratto di *Equity Swap*, la stessa avrebbe potuto acquisire fino ad un massimo del 7 per cento del capitale ed arrivare pertanto ad una partecipazione complessiva del 14,28 per cento (una analitica descrizione di tutte le comunicazioni rese alla Consob ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 58/98 è contenuta nell'Allegato n. 2).

A seguito del citato comunicato stampa la Consob, in data 18 marzo 2011, ha provveduto ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera *b*) e comma 2 del decreto legislativo n. 58/1998 a convocare per il 21 marzo 2011 i rappresentanti legali di

*Groupe Lactalis S.A.* e della controllante BSA S.A., per fornire elementi informativi utili alle valutazioni di competenza dell'Istituto, con riguardo, tra l'altro, al contratto di *Equity Swap*, all'esistenza di eventuali accordi con soggetti terzi in relazione, in particolare, all'esercizio del diritto di voto, nonché ai programmi ed al progetto industriale connessi all'acquisizione effettuata.

Sempre in data 18 marzo 2011, Parmalat ha comunicato al pubblico tutte le liste depositate per la nomina degli organi sociali, i cui promotori risultano essere Intesa Sanpaolo, una serie di Società di Gestione del Risparmio per conto dei fondi rispettivamente gestiti, *Groupe Lactalis SA*, nonché le società di gestione *Mackenzie Financial Corporation*, *Sicagen AS* e *Zenit Asset Management AB*, per conto dei fondi rispettivamente gestiti.

In data 21 marzo 2011 *Lactalis*, su richiesta della Consob, ha comunicato di avere raggiunto una partecipazione diretta in proprietà pari all'8,60 per cento del capitale e che, ai sensi del contratto di *Equity Swap*, sono state acquistate dalla controparte azioni pari al 5,08 per cento. Complessivamente quindi la posizione raggiunta da *Lactalis* è pari al 13,68 per cento.

In data 22 marzo 2011 *Lactalis* ha poi comunicato di avere raggiunto un accordo con i fondi *Zenit Asset Management*, *Ska-gen* e *Mackenzie* per l'acquisto di tutte le azioni Parmalat dagli stessi detenute (pari al 15,35 per cento del capitale). L'accordo è stato eseguito nel corso della medesima giornata, attraverso l'acquisto diretto delle partecipazioni da parte di *Lactalis* ovvero nell'ambito di contratti di *Equity Swap*. Il numero esatto delle azioni acquistate direttamente ovvero attraverso gli *Equity Swap* è stato comunicato al mercato. L'operazione ha comportato comunque un acquisto da parte di *Lactalis* di una partecipazione complessiva inferiore alla soglia del 30 per cento del capitale sociale di Parmalat, rilevante per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

In data 23 marzo 2011, facendo seguito al comunicato diffuso il giorno prima,

Lactalis ha comunicato di aver acquistato direttamente dai Fondi *Zenit Asset Management*, *Skagen* e *Mackenzie* n. 93.365.226 azioni Parmalat pari al 5,37 per cento del capitale sociale ad un prezzo di euro 2,80 per ciascuna azione e di detenere pertanto, a tale data, una partecipazione pari al 13,97 per cento.

Le restanti azioni possedute dai fondi (pari al 9,92 per cento del capitale Parmalat) sono state acquistate al medesimo prezzo dalle controparti dei contratti di *equity swap* stipulati dal *Gruppo Lactalis*. In particolare, Lactalis ha comunicato che in relazione al primo contratto di *equity swap* la controparte *Società Generale* ha completato la provvista con acquisti di azioni pari al 5,08 per cento del capitale Parmalat entro la data massima contrattualmente prevista per la copertura (21 marzo 2011).

In occasione dell'operazione con i fondi il Gruppo Lactalis ha stipulato un secondo contratto di *equity swap* con la stessa *Società Generale* avente le medesime caratteristiche e relativo ad una partecipazione potenziale fino al 2,42 per cento del capitale sociale di Parmalat S.p.A.

Inoltre, sempre in occasione dell'operazione con i fondi, il *Gruppo Lactalis* ha stipulato con *Crédit Agricole Corporate and Investment Bank* quale controparte, un terzo contratto di *equity swap* avente caratteristiche simili ai primi due. Tale contratto ha ad oggetto una partecipazione massima pari al 7,50 per cento del capitale sociale di Parmalat S.p.A. e prevede, tra l'altro, la facoltà del *Gruppo Lactalis* di estinguere l'*equity swap* anticipatamente in

ogni momento, in tutto o in parte, optando per l'acquisto delle azioni Parmalat S.p.A. sottostanti anche prima della data di scadenza del 2 aprile 2012, data in cui saranno comunque acquistate dal Gruppo Lactalis le azioni Parmalat S.p.A. sottostanti.

Alla data odierna, a seguito delle citate operazioni, il *Gruppo Lactalis* detiene una partecipazione effettiva pari al 13,97 per cento del capitale sociale di Parmalat S.p.A. ed una partecipazione potenziale pari al 15 per cento del capitale sociale della stessa, ripartita tra i tre contratti di *equity swap* sopra menzionati (5,08 per cento +2,42 per cento +7,5 per cento).

Pertanto, alla data odierna, la partecipazione complessiva acquistata o acquistabile del *Gruppo Lactalis*, non risulta aver mai superato la soglia del 30 per cento del capitale di Parmalat, rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, infine, soggiunto che, in virtù dell'articolo 106, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dell'articolo 49, lettera e) della delibera Consob n. 11971/99, il superamento della soglia del 30 per cento non comporta l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto laddove la soglia del trenta per cento sia superata per non più del tre per cento e l'acquirente si impegni a cedere le azioni in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i relativi diritti di voto (cosiddetto esenzione da acquisto temporaneo).

## ALLEGATO 3

**5-04503 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti di società quotate, con particolare riferimento al Gruppo Generali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Barbato intesa a conoscere quali iniziative si intendano assumere al fine di garantire maggiore trasparenza nella gestione del Gruppo Generali, assicurando ai piccoli azionisti un miglior quadro informativo e di tutela.

Al riguardo, non può non richiamarsi quanto già riferito in data 23 marzo 2010 in occasione dello svolgimento presso questa stessa Commissione di interrogazione analogo contenuto.

Sulla questione, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che, con specifico riferimento a quanto riportato nella documentazione di bilancio 2010 relativamente alla partecipazione nella Holding Generali Ppf, ha chiesto ad Assicurazioni Generali S.p.a. – ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF (Testo unico delle disposizioni di intermediazione finanziaria) – di diffondere senza indugio un comunicato stampa con cui fornire al mercato, tra l'altro, chiarimenti in ordine ai diritti e alle facoltà attribuite ai soci della Holding Generali Ppf ai fini della eventuale cessione della propria partecipazione, nonché le considerazioni svolte ai fini del trattamento contabile adottato nel bilancio di impresa e consolidato relativamente ai menzionati diritti e facoltà di cessione della partecipazione.

In data 28 marzo 2011 Assicurazioni Generali S.p.a., in ottemperanza a quanto richiesto dalla Consob, ha emesso un ar-

ticolato comunicato stampa col quale ha chiarito la natura ed il contenuto degli accordi:

In particolare:

tali citati accordi « approvati con voto unanime dal Consiglio d'Amministrazione e dal Comitato Esecutivo di Generali, disciplinano una *joint venture* tra Generali e il Gruppo PPF, che Generali consolida nel proprio bilancio, in quanto ne detiene il controllo. PPF BV detiene infatti in *Holding* una partecipazione minoritaria, rappresentativa del 49 per cento del suo capitale »;

la costituzione di tale *joint venture* si è realizzata mediante il conferimento in Holding di una serie di partecipazioni societarie detenute dai *partners* nell'Europa centro-orientale e il pagamento da Generali al Gruppo PPF di un conguaglio in denaro, a valori di mercato e senza contemplare alcun premio di maggioranza a carico di Generali.

Sempre il 28 marzo 2010, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico la Consob ha altresì proceduto all'audizione dei rappresentanti legali di Generali.

Per quanto riguarda, poi, il riferimento contenuto nell'interrogazione della « eccessiva durata nella carica dei revisori dei conti » e del conseguente « rischio di generare fenomeni opachi di familiarità degli stessi » si segnala che il tema è stato

diffusamente trattato dalla Consob nel corso dell'Audizione su «La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi» (nella persona della dottoressa Marina Cicchetti) in data 25 gennaio 2011 presso questa Commissione.

In particolare, la normativa vigente in Italia in materia di indipendenza dei revisori sono contenute nel Decreto Legislativo n. 39/2010 (attuativo in Italia della Direttiva Audit 2006/43), che hanno imposto un regime «più stringente» rispetto a quello minimo indicato dalla citata Direttiva 2006/43 in relazione alla revisione dei cosiddetti enti di interesse pubblico elencati dall'articolo 16 dello stesso Decreto Legislativo (ossia emittenti quotati, banche, assicurazioni, intermediari finanziari ed altri soggetti).

Tra le regole «più stringenti» valevoli per questi enti di interesse pubblico – regola tesa proprio a contrastare il rischio di eccesso di familiarità nei confronti del cliente – figura il principio della *mandatory rotation* consistente nell'obbligo di rotazione della società di revisione dopo un periodo di nove anni (obbligo che va ad aggiungersi a quello di rotazione già previsto dalla Direttiva per il revisore responsabile del lavoro).

La Consob ha precisato che, peraltro, sulla citata problematica sussistono posizioni contrastanti: infatti, alcuni esperti ritengono che gli aspetti positivi di tale regola, rappresentati da una maggiore salvaguardia dell'indipendenza dei revisori, siano inferiori rispetto a quelli considerati negativi e consistenti nella «perdita di conoscenza del cliente».

Sulla questione il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che da tempo è stato predisposto, ma non ancora definito, uno schema del regolamento previsto dagli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Il Codice delle assicurazioni private», avente ad oggetto la definizione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e con-

trollo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei titolari di partecipazioni rilevanti.

Per quanto riguarda gli assetti di *governance* evidenziati nell'interrogazione, comprese le politiche di investimento delle imprese di assicurazione, il citato Ministero ha precisato che la normativa di settore, primaria e secondaria, adottata in attuazione del predetto Codice assegna al Consiglio di amministrazione delle imprese di assicurazione la responsabilità ultima di identificazione, valutazione controllo dei rischi maggiormente significativi e, nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'articolo 2381 del codice civile, e definisce i compiti e le funzioni del suddetto consiglio di amministrazione con riguardo, in particolare, all'assetto organizzativo dell'impresa, alla formazione dei processi decisionali, alla revisione delle strategie e delle politiche di assunzione, alla valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi.

Tale quadro normativo anticipa i principi di *governance* che trovano una analitica e compiuta regolamentazione nella direttiva europea 2009/138/UE, recante nuovi criteri di misurazione della solvibilità delle imprese di assicurazione, che sarà recepita negli ordinamenti nazionali alla fine del 2012.

La direttiva impone alle compagnie di assicurazione stringenti requisiti organizzativi, prevedendo l'istituzione delle funzioni di *risk management internal audit*, funzione attuariale, *compliance* indipendenti dalle funzioni operative, una chiara allocazione di ruoli e responsabilità, adeguatezza e appropriatezza del *management*, emanazione di politiche scritte di gestione dei rischi e prevede espressamente il livello dei requisiti patrimoniali alla luce anche dei sistemi di *governance* adottati dalla società.

In via generale, inoltre, la normativa del settore assicurativo prevede specifici presidi a tutela della stabilità delle imprese di assicurazione e a garanzia degli interessi degli assicurati che consentono all'Autorità di vigilanza di presidiare le

operazioni di acquisizione di partecipazioni, anche di controllo, in altre società contemplando, in determinati casi, l'autorizzazione preventiva dell'ISVAP.

Nell'ottica sempre di una tutela della stabilità dell'impresa di assicurazione e

dell'autonomia e indipendenza della gestione la normativa assicurativa consente, inoltre, all'ISVAP interventi di vigilanza nelle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nelle imprese di assicurazione e le operazioni infragruppo.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. C. 4071 Barbieri ..... 56

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis .. 56

##### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 31 marzo 2011.*

**Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. C. 4071 Barbieri.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.20.

##### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 31 marzo 2011.*

**Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.50.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della provincia di Siena, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e n. 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena .....

57

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 31 marzo 2011.*

**Audizione di rappresentanti della provincia di Siena, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e n. 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.30.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2007, per l'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Atto n. 336 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	58
Sull'ordine dei lavori .....	58

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Associazione italiana imprese settore animali domestici (AISAD-Confesercenti) e dell'Associazione nazionale imprese per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia (ASSALCO) .....	59

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLOI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.*

##### La seduta comincia alle 13.50.

**Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2007, per l'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.**

**Atto n. 336.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, formula, anche alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

##### Sull'ordine dei lavori

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) stigmatizza il fatto che la seduta abbia avuto inizio mentre erano ancora in corso i lavori dell'Assemblea, impedendole,

di fatto, di partecipare alla votazione sulla proposta di parere del relatore, pur essendosi recata immediatamente in Commissione quando la seduta dell'Assemblea è stata sospesa. Invita, pertanto, la presidenza a garantire che simili episodi non abbiano a ripetersi in futuro e che ai deputati sia consentito di raggiungere l'aula della Commissione prima che la seduta vi abbia inizio.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, esprime rammarico per il fatto che l'onorevole Farina Coscioni non abbia potuto partecipare alla votazione, ma precisa che la seduta della Commissione ha avuto inizio al momento della sospensione dei lavori dell'Aula e che nessuno dei deputati presenti, appartenenti anche al suo gruppo, ha sollevato la questione.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 31 marzo 2011.*

**Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.**

**Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Associazione italiana imprese settore animali domestici (AISAD-Confesercenti) e dell'Associazione nazionale imprese per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia (ASSALCO).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.55.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

##### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito dell'esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 (*Rinvio del seguito dell'esame*) . . . . . 60

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### **ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

**Seguito dell'esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e infor-**

**mazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che alla ripresa dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, prevista per le ore 15, avranno luogo delle votazioni, rileva la difficoltà di svolgere proficuamente i lavori della Commissione in un tempo così ristretto e propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta; propone altresì che la nuova convocazione sia fissata per martedì 5 aprile 2011, alle 12.

La Commissione concorda all'unanimità.

**La seduta termina alle 14.20.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	61
Comunicazioni del Presidente .....	61

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore delegato di EDISON S.p.A., dottor Umberto QUADRINO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal

presidente D'ALEMA (PD), dal deputato ROSATO (PD) e dal senatore ESPOSITO (PdL).

**Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori, sulle quali interviene il senatore ESPOSITO (PdL).

**La seduta termina alle 14.55.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario presso il Ministero della Salute, on. dott.ssa Francesca Martini (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione) .....	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62

#### AUDIZIONI

*Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.*

#### La seduta comincia alle 8.45.

**Audizione del Sottosegretario presso il Ministero della Salute, on. dott.ssa Francesca Martini.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il Sottosegretario presso il Ministero della salute, on. dott.ssa Francesca Martini, e il Direttore Generale del Sistema Informativo presso il Ministero della Salute, Dott.ssa Rossana Ugenti. Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola all'on. Francesca Martini, Sottosegretario presso il Ministero della Salute.

L'on. Francesca MARTINI, Sottosegretario presso il Ministero della Salute, svolge una relazione, al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Lucio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD) e il deputato Maurizio FUGATTI (LNP).

L'on. Francesca MARTINI e, successivamente, la dott.ssa Rossana UGENTI, rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.40.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente circa la possibilità di sanzionare i comportamenti dei deputati che siano membri del Governo .....	3
---	---

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazione del presidente .....	11
------------------------------------	----

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Esame C. 3921-B – Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – Relatore: Scanderebech (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	11
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera)

#### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i> ) .....	14
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica ».	
Audizione di rappresentanti di Poste Italiane SpA e di Toyota Motor Italia SpA ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	15

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	16
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23

#### SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
---	----

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	19
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	19
ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	25
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
<b>II Giustizia</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro con una delegazione OCSE sulla valutazione dell'attuazione della Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta contro la corruzione nelle operazioni economiche .....	26
INTERROGAZIONI:	
5-03279 Codurelli: Sulla carenza di personale di polizia penitenziaria .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	29
5-04336 Contento: Sulle iniziative che il Ministro della giustizia intenda adottare per accertare le ragioni del ritardo del deposito delle motivazioni della decisione d'appello, determinando la prescrizione del reato di diffamazione del quale era imputato il signor Marco Travaglio .....	27
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	31
5-04334 Tenaglia: Sulla situazione organizzativa e sulla carenza di organico del Tribunale di Pescara .....	27
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	33
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28
<b>IV Difesa</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	36
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi e osservazioni</i> ) ...	37

**SEDE REFERENTE:**

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40
AVVERTENZA .....	40
ERRATA CORRIGE .....	40

**VI Finanze**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori .....	41
Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	42
DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. C. 4219 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	42
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04501 Strizzolo: Trasferimento del Castello di Udine .....	47
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49
5-04502 Fugatti: Acquisizione di azioni del Gruppo Parmalat da parte del Gruppo Lactalis ....	47
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	50
5-04503 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti di società quotate, con particolare riferimento al Gruppo Generali .....	47
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	53

**VII Cultura, scienza e istruzione****COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. C. 4071 Barbieri .....	56
---	----

**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis ..	56
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti della provincia di Siena, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e n. 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena .....	57
---	----

**XII Affari sociali****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2007, per l'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Atto n. 336 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	58
Sull'ordine dei lavori .....	58

**COMITATO RISTRETTO:**

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Associazione italiana imprese settore animali domestici (AISAD-Confesercenti) e dell'Associazione nazionale imprese per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia (ASSALCO) ..... 59

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI****ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:**

Seguito dell'esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 (*Rinvio del seguito dell'esame*) ..... 60

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 ..... 61

Comunicazioni del Presidente ..... 61

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA****AUDIZIONI:**

Audizione del Sottosegretario presso il Ministero della Salute, on. dott.ssa Francesca Martini (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione*) ..... 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 62

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

*Roma, 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente Luigi VITALI.*

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Comunicazioni del presidente  
sulle iniziative della delegazione.**

Luigi VITALI, *presidente* ricorda che il prossimo mercoledì 13 aprile, alle ore 13, presso il *foyer* del Comitato dei Ministri, al secondo piano del Palais de l'Europe, a Strasburgo, si svolgerà una mostra a cura della Fondazione per la Campana dei Caduti e del Museo del Risorgimento di Rovereto. In tale occasione è prevista una breve inaugurazione, con un cocktail, alla quale prenderà parte con un breve intervento, cui seguirà quello del senatore Santini, dell'Ambasciatore Busetto e del Capo della delegazione di Rovereto. Saranno invitati i rappresentanti permanenti dei 47 Stati membri, gli Osservatori e la Santa Sede, il Segretario generale e il Presidente dell'Assemblea parlamentare, i direttori generali del Consiglio d'Europa, i funzionari italiani, la direttrice dell'Istituto di Cultura, i capi delle delegazioni e dei gruppi politici.

Ricorda inoltre che è stata emessa dalla grande Camera della Corte Europea per i diritti dell'Uomo la sentenza sul cosiddetto caso Lautzi (problema dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche). La grande Camera ha ritenuto, con 15 voti favorevoli e 2 contrari, che non vi è stata alcuna violazione degli articoli della Convenzione. Si è

trattato di un grande successo diplomatico e politico, in quanto molti stati hanno sostenuto il ricorso dell'Italia, pur senza averne un interesse diretto.

La delegazione sta inoltre procedendo ad organizzare i seguenti eventi: il prossimo 20 maggio la riunione della Commissione Economica del Consiglio d'Europa a Lamezia Terme; il 5 e 6 settembre il Bureau e la Commissione Politica a Caserta, presso la Reggia.

Ritiene che la delegazione debba assumere un ruolo incisivo in seno al Consiglio d'Europa per elaborare possibili iniziative relativamente alla crisi del Nord Africa, che vede pesantemente coinvolto il nostro paese, per la sua posizione geografica, da ingenti flussi migratori.

Quanto alla riforma amministrativa del Consiglio d'Europa, darà la parola all'onorevole Volontè per una più compiuta esposizione.

Ricorda infine che la delegazione deve elaborare, auspicabilmente entro il mese di giugno, una terna di nomi per la nomina del Rappresentante italiano del Comitato per la prevenzione della tortura. A tale riguardo, sarebbe sua intenzione proporre una terna concordata anche con i rappresentanti dell'opposizione. Ritiene comunque condivisibile, come già aveva proposto l'onorevole Volontè in una precedente riunione, ripartire dalla terna che era stata proposta per la nomina del giudice italiano alla Corte Europea per i diritti dell'Uomo, nell'ambito della quale la candidata di sesso femminile avrebbe ma-

nifestato il suo gradimento anche per questo incarico.

Ricorda inoltre che è in scadenza il mandato del Commissario Europeo per i diritti dell'Uomo: in questo caso non si tratta di una carica che spetta automaticamente all'Italia, però il nostro paese potrebbe presentare una candidatura autorevole ed avere buone *chance* di successo.

Ricorda infine che l'onorevole Bergamini ha recentemente partecipato a Lisbona alla cerimonia per l'assegnazione del premio Nord – Sud, organizzata dal Centro Nord – Sud, di cui è Presidente. Nell'ambito di tale organismo sono tuttavia intervenute modifiche strutturali, per cui si dovrà procedere a breve all'elezione di un nuovo Presidente. Anche su questo tema si dovrà verificare l'interesse del nostro paese a conservare la predetta carica.

Il deputato Roberto Maria Sergio COMMERCI (Misto), chiede quali concrete iniziative si possano assumere sul drammatico tema dei flussi migratori, che stanno travolgendo l'Italia. Personalmente ha visitato il centro di Mineo, dove ormai quasi tutti i migranti presenti hanno presentato domanda d'asilo, mentre probabilmente solo il 20 per cento ne avrebbe diritto. La situazione a Lampedusa è ancora peggiore: siamo ormai di fronte a flussi senza controllo, che peraltro rischiano di essere solo la punta dell'iceberg, visto che è lecito attendersi ulteriori arrivi dalla Libia e dalle altre regioni africane.

Il deputato Luca VOLONTÈ (UdC), ricorda che è previsto, durante la seconda parte della Sessione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nella giornata di giovedì, un dibattito d'urgenza sull'emergenza immigrazione. In tale occasione è necessaria un'ampia partecipazione dei parlamentari italiani affinché siano con forza riportate nella sede europea le difficili problematiche che investono il nostro paese. Sarebbe poi opportuno invitare l'Ufficio di Presidenza del Consiglio d'Europa a svolgere una missione a Lampedusa e negli altri luoghi dove sono provvisoriamente dislocati i profughi.

Quanto agli altri temi che saranno discussi durante la sessione ricorda che è di particolare rilievo quello dedicato al dialogo interreligioso, di cui è relatrice l'onorevole Brasseur. Sul tema della riforma dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ricorda che molte delegazioni hanno già inviato al relatore Mignon le loro valutazioni. A tale riguardo, anche la delegazione italiana dovrà formulare i suoi rilievi. Personalmente ritiene che l'impostazione generale sia condivisibile, ma la riduzione del numero delle Commissioni dovrebbe essere tale da accorparne le funzioni e non ispirarsi ad un mero criterio numerico. È poi contrario alla previsione in base alla quale i presentatori di emendamenti non possano poi illustrarli in aula, al fine di contenere i tempi della discussione. Ritiene infatti inutile emendare un testo se poi non si ha la possibilità di spiegarne le ragioni.

Il deputato Fiamma NIRENSTEIN (PdL), ritiene che è necessario individuare iniziative effettivamente utili sul tema dell'immigrazione, perché altrimenti l'Italia rischia di dover gestire da sola l'emergenza. Se ad esempio si sottolinea soltanto l'esigenza di provvedere ad aiuti umanitari, l'Unione Europea ha uno specifico fondo che sicuramente verrà utilizzato a tal fine, ma questo non costituisce la soluzione del problema. Concorde quindi con la proposta dell'onorevole Volontè di organizzare una missione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio d'Europa nei luoghi dove sono presenti i profughi, affinché tutti si rendano conto dell'enormità del problema.

Luigi VITALI, *presidente*, nel raccogliere le osservazioni dei colleghi osserva che il tema dei flussi migratori è di grande importanza per il nostro paese, anche perché queste persone non hanno uno status giuridico sempre chiaro da definire. Sarebbe quindi utile che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio d'Europa si rendesse personalmente conto della difficile situazione in essere e a tale riguardo assumerà ogni opportuna iniziativa

**La seduta termina alle 9.50.**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,40



\*16SMC0004630\*